

**Deliberazione G.R. del 29 Giugno 1992,
n° 38-16335**

**Deliberazione attuativa relativa ai presidi socio
assistenziali – L.R. 37/90 - Allegato 1, p. 10.3**

A relazione dell'Assessore Bergoglio:

Il P.S.S.R. 1990/92 prevede al p. 10.3 dell'Allegato 1 che la Giunta Regionale predisponga una apposita deliberazione attuativa relativa alla funzione socio-assistenziale, intesa a definire i requisiti gestionali e strutturali dei presidi residenziali e semi-residenziali di assistenza sociale.

Lo scopo è quello di creare una rete di servizi adeguata a garantire una qualità assistenziale sufficiente per assicurare le esigenze di tutela delle persone che non possono o non desiderano vivere autonomamente o presso i loro familiari, o essere affidati a gruppi parafamiliari o a persone singole.

L'Allegato alla presente deliberazione definisce i requisiti gestionali e strutturali che i presidi dovranno possedere a regime, il regime transitorio ed i requisiti per il convenzionamento con gli Enti pubblici.

Vista la legge regionale 20/82 modificata ed integrata;

Vista la legge regionale 37/90;

Visto il parere favorevole del Co.Re.Sa.;

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

- Di approvare i criteri relativi agli standards dei presidi socio assistenziali contenuti nell'Allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

(omissis)

Allegato

INDICE

1. STANDARDS GESTIONALI

***Presidi residenziali e semi-residenziali
di assistenza sociale***

**Residenze Assistenziali (R.A.), Base (R.A.B.) e
Flessibili (R.A.F.)**

1) Definizione	2
2) Destinatari - Capacità ricettiva	2
3) Ammissioni	3
4) Funzionamento	3
5) Attività	3
6) Personale	3
7) Valutazione del grado di autosufficienza	4
8) Autorizzazione al funzionamento	4

Comunità Alloggio Socio-Assistenziale (C.A.S.A.)

1) Definizione	4
2) Destinatari	5
3) Ammissioni e dimissioni	5
4) Capacità ricettiva	5
5) Funzionamento	5
6) Attività	5
7) Personale	5
8) Autorizzazione al funzionamento	5

Comunità di risocializzazione/reinserimento 5

Struttura comunitaria a carattere educativo 6

**Centri diurni con possibilità di limitata risposta
residenziale** 6

1) Definizione	6
2) Destinatari	6
3) Attività	6
4) Personale	7
5) Personale e standard di personale	7
6) Autorizzazione al funzionamento	7

Residenze Assistenziali Alberghiere (R.A.A.)

1) Definizione	7
2) Destinatari	7
3) Attività	7
4) Funzionamento	7
5) Personale e standards di personale	7
6) Autorizzazione al funzionamento	8

Altri servizi sociali di comunità

Comunità familiare 8

Comunità autogestita 8

Pensionato giovanile 8

Centro di vacanza 8

Centro d'incontro 8

Scala delle attività strumentali quotidiane (I.A.D.L.)

2. REQUISITI STRUTTURALI

***Presidi residenziali e semi-residenziali di
assistenza sociale***

<i>Premessa</i>	9
<i>Requisiti generali - Parte I:</i>	10
Struttura	10
Localizzazione	10
Requisiti Igienici	10
Prevenzione Incendi	11
Impianti	12
Accessibilità Alla Struttura	12
1) Percorsi pedonali	12
2) Parcheggi	13
3) Segnaletica	13

4) Accessi	13
5) Percorsi orizzontali	13
6) Scale	14
7) Rampe	14
8) Ascensori	14
9) Porte	15
10) Pavimenti	15
11) Locali igienici	15
12) Infissi esterni	17
13) Arredi	17
14) Terminali degli impianti - apparecchi elettrici di comando e di segnalazione	17
15) Cucina	18
16) Balconi e terrazze	18

*Tipologie strutturali - Parte II:***Residenze Assistenziali Flessibili (R.A.F.)**

1) Definizione	18
2) Fruibilità degli spazi	18
3) Concezione architettonica degli spazi	18
4) Organizzazione "per nuclei"	18
5) L'area residenziale	19
6) Aree di servizio, e spazi per attività sociali - Centri diurni	19
7) Sicurezza, riservatezza e tecnologie innovative	19
8) Tipologie e dimensioni delle residenze	19
9) Articolazione delle residenze	19
10) Standard dimensionali	20
11) Servizi di nucleo	20
12) Servizi collettivi	21
13) Servizi sanitari	22
14) Locali ausiliari	22
15) Servizi generali	23

Residenze Assistenziali (R.A.) 24**Residenze Assistenziali Base (R.A.B.) - Comunità Alloggio - Socio Assistenziali (C.A.S.A.) - Comunità di risocializzazione/reinserimento - Struttura comunitaria a carattere educativo** 24**Centri diurni** 25**Residenze assistenziali alberghiere** 25*Altri servizi sociali di comunità***Comunità familiare - Comunità autogestita Pensionato giovanile - Centro di vacanza - Centro d'incontro** 25*Quadro riepilogativo finale normativa di riferimento***3. REGIME TRANSITORIO***Presidi residenziali e semi-residenziali di assistenza sociale attualmente funzionanti***Requisiti minimi per mantenere l'autorizzazione al funzionamento** 26

1) Requisiti strutturali	26
2) Requisiti di organizzazione e personale	26

*Presidi residenziali e semi-residenziali di assistenza sociale in fase di realizzazione***4. REQUISITI PER IL CONVENZIONAMENTO****1. STANDARDS GESTIONALI****PRESIDI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI DI ASSISTENZA SOCIALE***Residenze Assistenziali (R.A.), Base (R.A.B.) e Flessibili (R.A.F.)***1) DEFINIZIONE**

Le residenze assistenziali sono residenze collettive che forniscono agli ospiti, parzialmente autosufficienti, prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonché prestazioni dirette a recuperare e migliorare l'autosufficienza. Tali residenze, in base alla capacità ricettiva ed alla condizione degli ospiti, si suddividono in: Residenze

Assistenziali (R.A.), Residenze Assistenziali Flessibili (R.A.F.) e Residenze Assistenziali Base (R.A.B.).

2) DESTINATARI - CAPACITÀ RICETTIVA

Sono destinatari delle residenze assistenziali cittadini adulti ed anziani in condizioni psico-fisiche di parziale autosufficienza, in condizioni cioè di compiere con aiuto le funzioni primarie.

Le R.A. possono organizzarsi per accogliere adeguatamente una utenza prevalente oppure differenziata, fermo restando l'impegno della massima integrazione sociale possibile.

La capacità ricettiva minima delle R.A. è di 10 posti letto; la capacità massima è, di norma, pari a 60/80 posti letto in relazione alle esigenze del territorio e, comunque, sempre articolata per nuclei, secondo quanto indicato nel capitolo relativo ai requisiti strutturali.

Qualora si verificano ulteriori situazioni di non autonomia per cause sopravvenute durante il ricovero presso la residenza assistenziale, l'assistenza e la cura possono avere luogo nella residenza assistenziale

stessa, qualora questa sia dotata di apposito reparto protetto denominato "Residenza Assistenziale Flessibile" (R.A.F.), di capienza almeno pari a 10 posti letto, salvo che prevalenti esigenze di carattere sanitario, obiettivamente accertate, non richiedano il ricorso a soluzioni diverse (R.S.A.).

I presidi o reparti R.A.F. possono avere capienza da 10 a 60 posti letto.

Le residenze assistenziali con capienza inferiore al nucleo minimo R.A.F. sono denominate "Residenze Assistenziali Base" (R.A.B.).

3) AMMISSIONI

L'invio alla residenza assistenziale, qualora gestita direttamente da soggetti pubblici o con essi convenzionata, è proposto, su richiesta dell'interessato, dal servizio sociale competente integrato da apporti specialistici, provenienti dal servizio di medicina specialistica dell' U.S.L. (fisiatra-geriatra), previa certificazione del medico di fiducia dell'assistito constatato che le condizioni psico-fisiche del soggetto e la situazione familiare e socio-ambientale sono tali da non permettergli di permanere nel proprio domicilio temporaneamente o definitivamente e viene deciso con il responsabile della struttura.

4) FUNZIONAMENTO

La residenza assistenziale ha funzionamento permanente nell'arco della 24 ore, per l'intera settimana e per tutto l'anno.

5) ATTIVITÀ

La residenza assistenziale garantisce il dignitoso soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali degli ospiti, sopperendo alle difficoltà che l'ospite incontra nel provvedere con propria iniziativa.

La struttura e l'organizzazione dell'ambiente devono avere le caratteristiche generali e particolari che lo rendano gradevole, fruibile anche da persona con autonomia ridotta. L'animazione della giornata deve essere tale da soddisfare il bisogno e stimolare la capacità di rapporto sociale, favorire le possibilità di ricreazione, di sollecitazioni culturali e di creatività dei soggetti, organizzando momenti di interazione con il contesto sociale circostante, al fine di promuovere utili occasioni di partecipazione sociale. Le prestazioni di natura assistenziale, volte a soddisfare bisogni primari ed assistenziali degli ospiti, possono essere semplificate come segue:

- interventi rivolti all'assistenza diretta della persona (aiuto durante l'igiene personale e i pasti; pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature dell'ospite);
- interventi di protezione della persona (controllo e sorveglianza);

- interventi generali di natura assistenziale (prestazioni di carattere assistenziale volte a seguire l'evoluzione delle condizioni dell'ospite, i rapporti con la famiglia e l'esterno, ecc.).

La struttura deve garantire, di norma attraverso il personale del distretto socio-sanitario di base, il soddisfacimento dei bisogni sanitari dell'ospite comportanti la cura degli eventi morbosi ricorrenti e la stabilizzazione di situazioni non migliorabili (controlli medici, terapie orali ed iniettive, medicazioni); le prestazioni sanitarie tese a prevenire situazioni invalidanti o a riportare la persona al massimo recupero possibile tramite tecniche riabilitative, vengono di norma garantite nei distretti sanitari

dotati di servizio di fisiochinesiterapia o all'interno di altre strutture sanitarie per soggetti non autosufficienti (R.S.A.).

La residenza assistenziale offre inoltre i normali servizi generali di tipo alberghiero (cucina e servizio pasti, lavanderia, stireria, pulizie generali, ecc.).

I servizi e gli impianti della struttura possono essere opportunamente messi a disposizione per le attività di altri servizi, quali l'assistenza domiciliare, i centri diurni e le attività sanitarie riabilitative.

Questa operazione ha il vantaggio di aprire all'esterno la casa e di realizzare una economia sia nella sua gestione, in quanto si estende ad una maggiore e diversificata utenza, sia nella gestione dei servizi aperti e domiciliari, che vi possono trovare opportuna sede.

6) PERSONALE

Assistente domiciliare e dei servizi tutelari

Lo standard di personale con qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari viene espresso dal rapporto personale/anziani parzialmente autosufficienti assistiti, calcolato sulla base dei seguenti parametri:

a) ore di lavoro giornaliero - mediamente una unità di personale assunta a tempo pieno presta la propria attività su 365 giorni l'anno per 4 ore al giorno. Tale dato risulta dal seguente calcolo: 36 h settimanali x 52 settimane = 1.872 ore annue, convenzionalmente ridotte a n. 1.460 h effettive di lavoro tenuto conto dei periodi di ferie, festività soppresse, festività infrasettimanali, recuperi, malattie; $1.460 \text{ h} : 365 = 4/\text{h}$ giorno;

b) tempi medi delle prestazioni necessarie per soddisfare le esigenze di assistenza diretta all'ospite, tenuto conto dei diversi gradi di parziale autosufficienza degli ospiti e della loro incidenza all'interno della struttura.

Mediamente si ritiene che un anziano (tenuto conto della parziale autosufficienza e di quanto ciò implica in relazione alle prestazioni da assicurare) richiede 60/70 minuti al giorno di assistenza.

Pertanto lo standard relativo all'assistente domiciliare e dei servizi tutelari si quantifica nel rapporto:

3 assistenti ogni 10 anziani parzialmente autosufficienti.

Il rapporto numerico personale/anziani parzialmente autosufficienti può ovviamente subire variazioni in relazione:

- agli orari del rapporto di lavoro personale dipendente (personale a tempo pieno, a tempo parziale);
- alla presenza di personale convenzionato e di personale religioso, tenuto conto delle ore di servizio effettivamente prestate dallo stesso.

In ogni caso devono comunque essere garantiti i minuti giornalieri di assistenza richiesti per ogni ospite parzialmente autosufficiente.

Lo standard indicato si riferisce al personale in organico: l'organizzazione dei turni di presenza del personale è di competenza delle singole strutture; deve comunque essere garantita l'erogazione delle necessarie prestazioni nell'arco delle 24 h nel rispetto di un ordinato ritmo di vita degli ospiti.

Medico e altre figure sanitarie

Deve essere garantita dall'U.S.L. competente per territorio sia l'erogazione di prestazioni sanitarie, sia la reperibilità di personale medico in caso di necessità.

A seconda del bisogno dell'ospite deve essere garantito il necessario apporto medico specialistico da parte del competente servizio di medicina specialistica dell'U.S.L.. Si ritiene inoltre necessaria la consulenza del dietista e del terapeuta della riabilitazione; infatti tale area di intervento riveste essenziale importanza la formulazione di un programma riabilitativo da parte del fisiatra. Alla realizzazione di tale programma concorrono, oltre alla specifica competenza del fisioterapista, anche gli apporti del medico, dell'infermiere e dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari.

Assistente sociale e animatore

Si ritiene necessario che all'interno della struttura vengono garantite le prestazioni dell'assistente sociale, nonché le prestazioni dell'animatore anche mediante l'utilizzo di organizzate forme di volontariato.

Nelle strutture pubbliche l'assistente sociale è preferibilmente messa a disposizione dall' U.S.S.L. o dagli Enti locali.

Responsabile della residenza assistenziale

Ogni residenza assistenziale ha un responsabile della programmazione e della organizzazione delle attività che si svolgono all'interno della struttura, nonché del loro coordinamento con gli altri servizi zionali e della verifica e controllo di gestione dei programmi attuati.

Il responsabile è nominato dall'Ente gestore, tra il personale in possesso dei requisiti manageriali tecnici e professionali coerenti con l'assolvimento delle funzioni da attribuire.

Nel caso in cui la residenza assistenziale abbia al proprio interno un reparto protetto (R.A.F.), il responsabile della residenza assistenziale lo è anche per il reparto protetto.

La struttura deve inoltre garantire razionali ed efficaci servizi di:

- cucina;
 - lavanderia, stireria, guardaroba;
 - portineria;
 - centralino;
 - manutenzione impianti;
 - servizi amministrativi,
- utilizzando personale dipendente, convenzionato o mediante appalti a ditte esterne.

Si ritiene che il costo complessivo di tali servizi (comprese le spese generali dell'acquisizione dei relativi beni e servizi) non debba di norma superare il 40-45% del costo totale di gestione della struttura.

7) VALUTAZIONE DEL GRADO DI AUTOSUFFICIENZA

La limitazione dell'autonomia personale di un soggetto deriva prevalentemente dal concorrere e dal correlarsi di numerosi fattori di ordine medico, sociale, ambientale che costituiscono la storia stessa dell'individuo.

In questo contesto, importanza centrale assume l'individuazione di criteri di riferimento uniformi sul territorio regionale, scientificamente validi ed atti a garantire una equità di trattamento nei confronti di tutta la popolazione piemontese.

È pertanto necessario individuare tra gli strumenti di indagine proposti dalla letteratura quelli che maggiormente si adattano alle esigenze di cui sopra, in quanto capaci di misurare agevolmente e correttamente i fondamentali aspetti che concorrono a determinare l'autonomia di un soggetto.

Lo strumento proposto è la scala delle attività strumentali quotidiane di Lawton e Brody che viene successivamente riportata.

Dovendo valutare l'autonomia di un soggetto, è di fondamentale importanza che il S.S.A. conosca una breve sintesi della storia clinica del soggetto stesso, le patologie eventuali e gli eventuali trattamenti farmacologici in corso. Questi elementi possono essere forniti correttamente dal medico di base del paziente.

8) AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

La struttura deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale al funzionamento (art. 27, L.R. 37/90).

Comunità Alloggio Socio Assistenziale (C.A.S.A.)

1) DEFINIZIONE

La comunità alloggio socio-assistenziale è la soluzione residenziale alla quale si ricorre quando, per persone in particolari condizioni esistenziali, sia impraticabile o improponibile l'ambiente familiare di appartenenza o l'affido familiare (minori) e non sia necessario il ricorso a soluzioni residenziali particolarmente protette. La C.A.S.A. è da considerarsi

ambiente organizzato di vita, temporaneo, caratterizzato da un clima di interrelazioni che permetta la manifestazione di comportamenti differenziati e autonomi, attraverso progetti articolati riguardanti l'organizzazione della vita di ognuno degli ospiti.

In tale ambiente è necessaria la presenza efficace di un certo numero di "operatori su cui contare", che condividano necessità e bisogni, sia all'interno della comunità sia, soprattutto, nei rapporti col territorio.

2) DESTINATARI

Sono destinatari della comunità alloggio, minori e persone in difficoltà, soggette o meno a provvedimenti civili e amministrativi dell'Autorità giudiziaria, persone in situazioni di devianza e di disadattamento.

3) AMMISSIONI E DIMISSIONI

Le ammissioni alla Comunità Alloggio, qualora gestita direttamente da soggetti pubblici o con essi convenzionata e le dimissioni vengono rispettivamente filtrate e verificate dal servizio socio-assistenziale e decise con il responsabile della comunità, sentita l'equipe educativa.

4) CAPACITÀ RICETTIVA

Ogni comunità alloggio può ospitare un numero complessivo di soggetti di ambo i sessi non inferiore a 5 con un massimo di 12/13 in situazioni di particolare densità abitativa, (esclusi i posti per l'emergenza), in rapporto alle diverse tipologie di bisogno correlate all'età dei soggetti, alla strutturazione delle relazioni interpersonali in una visione di vita comunitaria, alle risorse educative del servizio ed alle dimensioni dell'alloggio.

5) FUNZIONAMENTO

La comunità alloggio ha funzionamento permanente nell'arco delle 24 ore, per l'intera settimana e per tutto l'anno.

6) ATTIVITÀ

Quella che si conduce all'interno di questa unità d'offerta è una esperienza di vita comunitaria in un ambiente effettivamente ricco e in grado di consentire legami duraturi e validi. La gestione della dinamica del processo educativo deve avvenire su due versanti:

- all'interno del nucleo comunitario, offrendo quotidianamente agli ospiti stimoli a maturare in senso psicologico, relazionale e sociale;
- all'esterno della comunità, mantenendo rapporti con l'ambiente in generale, compresa la famiglia (ove non vi esistano controindicazioni), per promuovere concretamente l'integrazione della comunità nel contesto sociale e poter fruire di tutti i servizi e gli spazi organizzati.

Questa è infatti preconditione che evita una chiusura della comunità in sé e consente l'interscambio tra la realtà sociale della zona e gli ospiti della comunità stessa.

7) PERSONALE

Responsabile della C.A.S.A.

Per ogni comunità deve essere nominato un responsabile che si occupi dell'attività, della loro programmazione interna, del loro coordinamento con l'insieme degli altri interventi zionali, della verifica e del controllo dei programmi attuati.

Coerentemente e conseguentemente al compito affidatogli, il responsabile partecipa ai processi di definizione delle strategie e delle modalità di intervento della comunità alloggio.

Il responsabile della comunità alloggio è nominato dall'Ente gestore tra il personale con competenze educative e operante nella comunità, in possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari per l'assolvimento delle funzioni da attribuire.

Educatori professionali

Gli educatori, in numero di 1 ogni 4/5 utenti, tenuto conto della situazione degli ospiti, sono gli operatori che, nell'ambito della programmazione generale danno concreta attuazione ai progetti educativi stabiliti per ciascun utente, partecipando altresì con il responsabile ai momenti di progettazione e verifica.

Essi inoltre gestiscono insieme con gli ospiti, per quanto questi ultimi possano contribuire, gli aspetti materiali della vita della comunità (spese, preparazione dei pasti, ecc.).

Possono prestare altresì la loro opera altre figure professionali in relazione agli specifici programmi educativi da attuare.

Efficaci servizi generali (lavanderia, stireria, pulizie generali, ecc.) devono essere assicurati mediante l'utilizzo di personale dipendente dall'Ente gestore, convenzionato o mediante appalto a ditte esterne.

8) AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

La struttura deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale al funzionamento (art. 27, L.R. 37/90).

Comunità di risocializzazione/reinserimento

Queste comunità hanno come obiettivo l'offerta di una residenzialità temporanea, finalizzata alla ricerca con gli ospiti delle opportunità di inserimento (ad esempio lavoro, alloggio, ecc.), per il raggiungimento di una reale integrazione sociale.

Alcune di queste comunità hanno come destinatari persone adulte che precedentemente sono state ospiti di comunità ad alto grado di protezione, ma che una volta concluso "il trattamento" necessitano di una fase intermedia di adattamento, quindi di risocializzazione, per raggiungere la completa autonomia personale: identità, senso critico, capacità di relazione.

Vi sono altre comunità che rispondono al bisogno immediato di ospitalità che per la sua peculiarità (tempi di risoluzione) non può trovare idonea risposta in un

centro di pronto intervento. Si pensa quindi a persone che vivono situazioni di disagio sociale (ad esempio: dimessi dal carcere, immigrati stranieri, ragazze madri, ecc.). Per poter funzionare la struttura deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale (art. 27, L.R. 37/90).

STANDARDS

La comunità deve avere:

- 1 responsabile dell'organizzazione del servizio;
- la capacità ricettiva non superiore a 15 posti.

Nelle comunità di risocializzazione/reinserimento deve essere prevista la presenza di personale capace di intrattenere le necessarie relazioni atte a favorire le opportunità di inserimento attivo nel contesto civile.

Struttura comunitaria a carattere educativo

La struttura comunitaria a carattere educativo accoglie minori senza problematiche rilevanti, ai quali la famiglia non è in grado, temporaneamente, di assicurare le proprie cure e per i quali non siano attuabili altre forme di intervento previste dalla legge 184/83.

L'ammissione nella comunità educativa, qualora gestita da soggetti pubblici o con essi convenzionata, avviene, su richiesta delle famiglie interessate, al Servizio Sociale competente, che accerta la pertinenza della comunità a farsi carico dei bisogni del minore e ne dispone l'accoglienza sentito il responsabile della comunità.

Nelle comunità educative, che ospitano prevalentemente preadolescenti e adolescenti, non possono essere ammessi minori di età inferiore ai 6 anni.

La struttura non può ospitare più di 30 minori.

L'organizzazione interna deve garantire rapporti personali fra tutti i componenti della comunità:

operatori e minori; deve mantenere/consolidare i rapporti di minori con le loro famiglie e con l'ambiente di provenienza anche attraverso frequenti rientri; deve assicurare la massima fruibilità degli spazi interni e delle attrezzature interne ed esterne; deve interessare i minori alla gestione quotidiana della comunità; deve facilitare i rapporti con l'ambiente circostante.

La vita comunitaria deve essere articolata sulla base del piccolo gruppo (di norma 10/15 unità).

Ciascun gruppo deve essere affidato, con un rapporto stabile, a due educatori, e deve disporre di ampia autonomia di organizzazione del tempo extra-scolastico.

Lo spazio e gli ambienti devono essere opportunamente attrezzati per consentire lo svolgimento delle attività dei singoli gruppi (pasti, studio, riposo).

I minori frequentano le scuole esterne, come pure all'esterno frequentano anche attività sportive, ricreative e culturali.

Le comunità educative possono eventualmente disporre anche di posti per ammissioni di urgenza, in misura non superiore a tre, quattro posti.

Per poter funzionare la comunità deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale (art. 27, L.R. 37/90).

Centri diurni con possibilità di limitata risposta residenziale

1) DEFINIZIONE

I centri diurni con possibilità di limitata risposta residenziale forniscono un servizio di assistenza a carattere integrativo; essi si propongono di assicurare effettive possibilità di vita autonoma e sociale, favorendo il rapporto di comunicazione interpersonale e le attività ricreative e culturali, al fine di rendere i soggetti attivi e partecipi alla vita sociale e ridurne la domanda di istituzionalizzazione.

2) DESTINATARI

I centri diurni, con possibilità di limitata risposta residenziale, sono destinati a persone con necessità di sostegno alla vita domestica e di relazione (anziani, adulti, disabili che non richiedono interventi specifici forniti dalle R.S.A.).

3) ATTIVITÀ

Il centro diurno si caratterizza per la polifunzionalità delle sue prestazioni. Può supportare le attività di assistenza domiciliare e sanitaria alla popolazione anziana o in stato di bisogno, offrendosi come struttura di appoggio e/o come sede naturale del Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D.); può come prendere servizi ed attività di ristoro, di ritrovo, di segretariato sociale e di consulenza; può essere sede di attività culturali, ricreative di socializzazione; infine può offrire prestazioni ambulatoriali per gli utenti che ne abbiano necessità.

Nello specifico le prestazioni ed i servizi che i centri diurni possono offrire sono:

- attività di tempo libero, di svago, culturali (biblioteca, proiezioni, conferenze, spettacoli, concerti, mostre, attività espressive ed artigianali);
- servizio mensa;
- se sede del S.A.D.: prestazioni di assistenza alla persona (bagni assistiti, manicure, pedicure, lavaggio capelli, lavanderia, stireria, preparazione di pasti caldi per gli utenti dell'assistenza domiciliare);
- servizio di segretariato sociale, consulenza sulle diverse problematiche di tipo sanitario e sociale.

Le funzioni minime essenziali che devono essere garantite dal centro diurno sono le attività di supporto integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione.

Esse devono essere garantite per almeno 6 ore al giorno nei giorni feriali, e laddove siano autogestite, o comunque l'organizzazione lo consenta, il centro può funzionare anche nei giorni festivi.

A tali funzioni si possono aggiungere gli altri servizi elencati a seconda delle esigenze e delle possibilità di usufruire degli stessi presso altre strutture sociali o sanitarie vicine.

Il centro diurno si caratterizza quindi quale struttura flessibile nei suoi contenuti, aperto al territorio e può quindi nascere:

1) quale struttura autonoma a completamento o meno di servizi esistenti nella zona; in questo caso essa deve, di norma, fornire una limitata risposta residenziale (max 4/5 posti letto) per particolari esigenze temporanee;

2) quale emanazione di servizi sociali di tipo residenziale che in questo modo tendono ad integrare le loro prestazioni e ad aprirsi alla comunità;

3) quale integrazione di altre strutture a carattere sociale, che, pur fornendo prestazioni diverse, possono divenire il punto di riferimento per l'assistenza ai destinatari dei centri diurni.

Nel primo caso, trattandosi di una struttura autonoma, per la validità e l'economicità del servizio è indispensabile fare riferimento ad una popolazione almeno di 15.000-20.000 abitanti, con una capacità massima di 30/40 posti.

Nel secondo caso, realizzando il centro diurno nell'ambito di strutture residenziali, si dovranno potenziare adeguatamente gli spazi per servizi collettivi, pur differenziandone chiaramente le funzioni, in modo da garantire un servizio valido sia nei confronti degli ospiti in regime residenziale che degli utenti esterni.

Organizzazioni miste di questo tipo, oltre a garantire efficienza ed economia di gestione, consentono di ampliare le occasioni di vita di relazione, di rendere attivo il gruppo anziano, e favoriscono maggiormente l'integrazione sociale.

Nel terzo caso si tratta di organizzare alcune delle attività del centro diurno presso altre strutture a carattere sociale, che dovranno essere adeguatamente attrezzate.

4) PERSONALE

Si ritiene indispensabile la presenza di un operatore con funzioni di organizzazione, responsabile del progetto delle attività del centro.

Per gli altri servizi erogati nel centro il personale dovrà avere le qualifiche professionali richieste dalle specifiche attività prestate.

5) AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

La struttura deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale al funzionamento (art. 27, L.R. 37/90).

Residenze Assistenziali Alberghiere (R.A.A.)

1) DEFINIZIONE

Le residenze assistenziali alberghiere forniscono agli ospiti, in condizione di autosufficienza psicofisica, servizi di tipo alberghiero.

Esse possono essere sede di centro diurno e quindi collegarsi all'esterno e offrire una più ampia gamma di servizi agli ospiti.

2) DESTINATARI

Sono destinatari delle R.A.A. persone che, pur non necessitando di particolare protezione sociale e sanitaria, sono interessate a soluzioni alloggiative in ambienti che consentano di soddisfare esigenze di socializzazione.

3) ATTIVITÀ

Le strutture di cui si tratta forniscono:

- servizi di carattere alberghiero (compresi i servizi di lavanderia e stireria degli effetti personali degli ospiti);

- servizi di socializzazione (intesi nel senso di sollecitare e favorire la partecipazione degli ospiti a momenti comunitari organizzati per la generalità dell'utenza (es. centri diurni);

- rispetto della dieta necessaria ai singoli ospiti;

- servizio di protezione, inteso nel senso di collegamento della struttura a servizi di assistenza a carattere sanitario o assistenziale, al fine di garantire un pronto intervento in caso di necessità.

I servizi e gli impianti della R.A.A. possono opportunamente essere messi a disposizione per le attività di altri servizi come quelli domiciliari e socio-sanitari.

Questa operazione ha il vantaggio di aprire all'esterno la casa e di realizzare un'economia sia nella sua gestione, in quanto si estende ad una maggiore e diversificata utenza, sia nella gestione dei servizi aperti e domiciliari che vi possono trovare opportuna sede.

Da ciò deriva che le esigenze di carattere sanitario o socio assistenziale degli ospiti vengono garantite mediante i normali servizi socio-sanitari del territorio aperti alla generalità dei cittadini (ambulatorio medico e fisioterapico, servizio sociale, centro diurno per anziani), servizi che possono trovare nella casa albergo la loro collocazione privilegiata.

4) FUNZIONAMENTO

La R.A.A. ha funzionamento nell'arco delle 24 ore per l'intero anno o per periodi più limitati, secondo le esigenze del territorio.

5) PERSONALE E STANDARDS DI PERSONALE

Poiché le residenze assistenziali alberghiere non presentano una particolare e specifica connotazione socio assistenziale e di fatto accolgono persone autosufficienti, non si ritiene di dover fornire standard di personale, ritenendo comunque che l'organizzazione della struttura debba garantire il soddisfacimento delle prestazioni sopra elencate.

6) AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

La struttura deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale al funzionamento (art. 27, L.R. 37/90).

ALTRI SERVIZI SOCIALI DI COMUNITÀ**Comunità familiare**

Ospita fino ad un massimo di 4 soggetti, risponde agli stessi bisogni individuati per la comunità alloggio e vi si differenzia solo perché l'asse educativo ruota attorno alla presenza stabile di una coppia.

Nel caso di minori, questi devono essere soggetti a provvedimento di affidamento familiare ex art. 4 Legge 184/83.

Per poter funzionare non deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale (art. 27, L.R. 37/90).

Comunità autogestita

Costituisce una scelta di vita di un gruppo di persone adulte o anziane che si organizzano autogestendosi, al fine di facilitare la gestione della vita quotidiana ed il reinserimento sociale dei componenti.

L'asse preventivo educativo ruota attorno ad un tessuto di relazioni che si instaura fra i membri della comunità.

Per poter funzionare non deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale (art. 27, L.R. 37/90).

Pensionato giovanile

Il pensionato giovanile è una struttura che offre un ambiente educativamente adatto a favore l'autonomia personale dei giovani che abbiano necessità di soggiornare fuori della propria famiglia per motivi di studio o di lavoro.

L'affidamento al pensionato può essere deciso autonomamente dalle famiglie.

I giovani ospiti, o le loro famiglie, provvedono, di norma, alla spesa del costo del servizio, in rapporto al reddito. L'Ente pubblico può assumere in tutto o in parte l'onere della retta, in relazione alle condizioni economiche dei giovani e delle loro famiglie.

Gli spazi interni della struttura devono assicurare, camere con il posto di studio individuale, possibilmente dotate di servizi igienici propri; locali collettivi per il pranzo, il soggiorno e le attività ricreative; servizi generali.

Ciascuno ospite contribuisce alla gestione del servizio, assolvendo ai compiti di cura sé e dell'ambiente.

L'organizzazione della vita comunitaria è affidata, oltre al responsabile, a figure adulte di riferimento, secondo il rapporto di un adulto ogni 10 ospiti.

Per poter funzionare il pensionato non deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale (art. 27, L.R. 37/90).

Centri di vacanza

Sono da considerarsi centri di vacanza i presidi che forniscono ai minori (di norma tra i 6 e i 18 anni) un servizio residenziale o semi residenziale per il tempo libero a contenuto pedagogico ricreativo (es. centri estivi diurni, estate ragazzi, colonie, campeggi ecc.).

I centri di vacanza possono accogliere anche bambini di età inferiore ai 6 anni purché provvisti di idonee attrezzature e di personale adeguato, sia in termini qualitativi e quantitativi.

Eventuali menomazioni (psichiche, fisiche, sensoriali) del minore non possono costituire causa di esclusione.

La capacità ricettiva di detti centri, di norma non può superare i 100 posti e in ogni centro deve prestare servizio un responsabile con compiti di coordinamento delle attività, un educatore ogni 10/15 minori e un congruo numero di personale ausiliario.

Si possono considerare educatori di centri di vacanza gli animatori culturali e sportivi, gli insegnanti, gli educatori professionali.

Le procedure di autorizzazione al funzionamento vengono annualmente definite con circolare del Presidente della Giunta Regionale.

Centro di incontro

Il centro di incontro (es. centro sociale giovanile) è una struttura territoriale, a dimensione comunale o circoscrizionale, centro di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi, sportivi.

Ha la funzione di prevenire e contrastare processi di esclusione dall'ambiente di residenza; di favorire la vita di relazione e associativa; di promuovere la partecipazione attiva in programmi e interventi sociali dei soggetti che lo frequentano.

Il centro è una struttura aperta a flessibile rispetto agli utenti e alle istanze locali.

Opera essenzialmente attraverso attività programmate, raccordate con i programmi e le attività di altri servizi e strutture educative, sociali, culturali, ricreative esistenti nel territorio.

Le modalità organizzative e la dotazione di personale vengono definite dagli Enti gestori.

Per poter funzionare non deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale (art. 27, L.R. 37/90).

* * *

Esistono inoltre per la prima infanzia altri servizi sociali di comunità destinati a favorire, in collaborazione con la famiglia, l'armonico sviluppo psico-fisico e sociale dei bambini nei primi anni di vita quali gli Asili Nido, le Scuole materne ecc.

SCALA DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI QUOTIDIANE (I.A.D.L.)

La prova prevede la valutazione dei seguenti punti:

A. Capacità di usare il telefono

- 1. Compone il numero di propria iniziativa, stacca il microfono e compone il numero
- 1. Compone solo numeri ben conosciuti
- 1. Risponde solo al telefono
- 0. Non è capace di usare il telefono.

B. Fare acquisti

- 1. Fa tutte le proprie spese senza aiuto
- 0. Fa piccoli acquisti senza aiuto
- 0. Ha bisogno di essere accompagnato quando deve acquistare qualcosa
- 0. Completamente incapace di fare acquisti.

C. Mezzi di trasporto

- 1. Si sposta da solo (mezzi pubblici o propria auto)
- 1. Usa mezzi pubblici (organizza spostamenti solo con taxi)
- 1. Usa mezzi pubblici se assisto o accompagnato da qualcuno
- 0. Può spostarsi soltanto con taxi o con l'auto e con l'aiuto degli altri
- 0. Non si sposta per niente.

D. Responsabilità nell'uso dei medicinali

- 1. Prende le medicine che gli sono state affidate in dosi e tempi giusti
- 0. Prende le medicine se sono preparate in anticipo in dosi separate
- 0. Non è in grado di prendere le medicine da solo.

E. Capacità di maneggiare il denaro

- 1. Maneggia le proprie finanze in modo autonomo
- 1. E' in grado di fare piccoli acquisti, non quelli importanti
- 0. E' incapace di maneggiare i soldi.

Scopo

Valutare le capacità funzionali delle persone anziane nelle attività della vita quotidiana.

Tempo di esecuzione della prova

5'.

Valutazione

Verte sulle informazioni fornite dal soggetto stesso quando possiede le necessarie funzioni cognitive, oppure dai familiari e conoscenti o dal personale delle istituzioni. Si considerano autonomi i soggetti che riportano punteggio di 5.

Somma dei punti riportati

Nome e qualifica di chi ha eseguito il rilievo

PREMESSA

Il presente capitolo è dedicato ai criteri costruttivi e localizzativi di tutte le strutture costituenti presidio socio assistenziale, siano esse di proprietà pubblica o privata.

Le presenti norme tecniche intendono definire il percorso progettuale per il raggiungimento di soluzioni adeguate alle utenze a cui tali edifici sono destinati, cercando di anteporre il principio fondamentale della uniformità strutturale delle diverse tipologie di presidio previste dal P.S.S.R.

Tale criterio vuole raggiungere lo scopo di inserire il concetto di "flessibilità delle strutture", al fine di consentire nel tempo variazioni anche consistenti dell'utenza, adeguando i presidi con opere di modesta entità.

Nell'elaborazione delle norme strutturali che seguono ci si è basati sui valori di principio delle seguenti leggi statali e regionali:

- L. 30 marzo 1971, n. 118 art. 27, 1° comma (G.U.2/4/71 n. 82)
- L. 7 dicembre 1984, n. 818 (G.U. 10/12/84 n. 338)
- L. 9 gennaio 1989, n. 13 (G.U. 26/1/89 n. 21)
- L. 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. 12/3/90 n. 59)
- L.R. 16 Giugno 1981, n. 21 (B.U.R. 24/6/81 n. 25)
- L.R. 21 Marzo 1984, n. 18 (B.U.R. 38/3/84 n. 13)
- L.R. 14 luglio 1988, n. 34 (B.U.R. 20/7/88 n. 29)
- L.R. 23 aprile 1990, n. 37 (B.U.R. 2/5/90 n. 18)
- L.R. 2 aprile 1990, n. 22 (B.U.R. 11/4/90 n. 15)

Si sono inoltre tenute in considerazione le prescrizioni tecniche contenute nelle normative statali di

seguito elencate:

- Decreto Ministero Sanità 5 luglio 1975 (G.U. 18/7/75 n. 190)
- Decreto Ministero Interni 16 febbraio 1982 (G.U. 9/4/82 n. 98)
- Decreto Presidente Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (G.U. 22/7/78 n. 204)
- Decreto Presidente Consiglio Ministri 22 dicembre 1989 (G.U. 3/1/90 n. 2)
- Decreto Ministero LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. 23/6/89 n. 145)

Per inciso, al fine di chiarire il procedimento metodologico adoperato per la presente elaborazione, le norme che seguono sono basate sui valori di principio dettati dalle leggi statali, mentre le prescrizioni tecniche contenute nei Decreti Ministeriali sono state riordinate ed integrate dalla presente norma regionale, che risulta pertanto riassuntiva delle prescrizioni tecniche da seguire negli interventi strutturali dei presidi socio-assistenziali. Gli eventuali aspetti non disciplinati dalla presente norma regionale restano disciplinati dalla normativa statale.

Resta inteso comunque che le presenti norme prevedono dei minimi che possono essere sostituiti con prescrizioni dei decreti ministeriali ove meglio raggiungano lo scopo voluto dal legislatore; al contrario non si possono applicare le prescrizioni dei Decreti Ministeriali per ipotesi disciplinate anche dalle

2. REQUISITI STRUTTURALI**PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI ASSISTENZA SOCIALE**

presenti norme, ove le prescrizioni non raggiungano i minimi da esse voluti.

La presente normativa di attuazione è composta di una prima parte di carattere generale finalizzata a definire gli ambiti territoriali di intervento, l'accessibilità, nonché i requisiti generali strutturali comuni a tutte le tipologie di presidi residenziali e semi-residenziali di assistenza sociale; una seconda parte che tratta le specifiche tipologie strutturali specificandone le articolazioni nonché gli spazi e le funzioni in esse previste.

Onde evitare nel testo la copiosa citazione di leggi e decreti, statali e regionali, che avrebbero obbligato il lettore meno esperto ad una esasperante ricerca bibliografica, il quadro normativo che segue risulta completo nell'esposizione letterale e privo dei dovuti riferimenti legislativi che pur sono parte sostanziale costituente l'impianto; tali riferimenti sono tutti raccolti nel quadro riepilogativo finale e ad essi si rimanda ad integrazione del presente elaborato.

Si rammenta inoltre che, in ossequio alle disposizioni di legge vigenti, i progetti relativi ai presidi socio-assistenziali beneficiari di contributo regionale sono soggetti a formale approvazione e concessione del contributo, disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi 1° e 2° comma art. 24 del Regolamento di Attuazione L.R. 21/3/84 n. 18 (promulgato con D.P.G.R. 29/4/1985 n. 3791).

REQUISITI GENERALI

Parte I

Struttura

Ogni struttura deve garantire le seguenti caratteristiche:

- a) condizioni di stabilità in situazioni normali od eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;
- b) requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene e dalle seguenti norme;
- c) difesa dagli incendi;
- d) condizioni di sicurezza degli impianti;
- e) accessibilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote.

Localizzazione

La struttura deve essere localizzata in ambienti urbani, in aree previste a tale scopo dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale, di carattere generale ed attuativo, nonché inserite negli strumenti locali di programmazione dell'uso del territorio per interventi pubblici (Programma operativo opere pubbliche) o privati (programma pluriennale di attuazione) secondo i disposti della L.R. 56/77 e sue modifiche ed integrazioni.

Tali aree devono comunque essere inserite in contesti urbani già consolidati o in zone in fase di sviluppo programmato, in modo da essere inserite in centri di vita attiva, dotate cioè di elementi essenziali per

rendere il più possibile varia, completa e organizzata la vita degli utenti.

La localizzazione deve essere individuata anche in funzione delle necessità di raccordo con l'organizzazione dei servizi socio-sanitari di zona quali:

- Istituti di ricovero, diagnosi e cura;
- Poliambulatori;
- Tutti quei servizi rientranti nell'area degli interventi a carattere socializzante (attività culturali, ricreative, sportive, del tempo libero).

La struttura deve preferibilmente trovarsi all'interno di una rete di pubblici trasporti, al fine di favorire la continuità dei rapporti familiari e sociali.

Requisiti igienici

Salvo diverse prescrizioni previste nei Regolamenti locali di Igiene e Sanità, i requisiti igienici minimi necessari per i locali adibiti a strutture socio-assistenziali sono di seguito elencati:

a) L'altezza minima interna utile dei locali è fissata in m. 2,70 riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Nei Comuni montani al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m. 2,55; ulteriormente riducibili a m. 2,40 per le strutture esistenti.

Nel caso di altezze non uniformi, ogni locale deve avere un'altezza media non inferiore ai limiti stabiliti ai commi precedenti.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

b) Tali presidi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento.

La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 20°C e i 22°C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli/magazzini, i locali di deposito biancheria e medicinali, del materiale sporco e dei rifiuti.

Nelle condizioni di occupazione e di uso dei presidi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

c) Tutti i locali dei presidi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vaniscala, ripostigli e depositi, debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale di uso abitativo, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

d) Quando le caratteristiche tipologiche degli ambienti diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici

confacenti. E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Le pareti dei posti di cottura o le eventuali cucine monoblocco dovranno essere rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile ed impermeabile.

e) I servizi igienico-sanitari, annessi alle camere da letto con capienza non superiore a 2 pl., possono comunicare direttamente con le camere stesse (purché l'ingresso al servizio sia defilato rispetto alla zona letti) e devono essere dotati di ventilazione naturale o forzata meccanica; la ventilazione forzata deve avere un funzionamento che garantisca un adeguato ricambio orario d'aria, eventualmente modulato in due diverse intensità di estrazione, una minimale continua o a intermittenza temporale e l'altra intensificata al momento dell'utilizzazione del servizio.

f) I servizi igienico-sanitari comuni, quelli ad uso delle unità abitative e delle camere da letto con capienza superiore a 2 pl., devono essere dotati di anti-w.c.; qualora si acceda direttamente da aree abitabili, sia il w.c. che l'anti w.c. devono essere dotati di ventilazione naturale o forzata.

g) Le pareti dei servizi igienico-sanitari devono essere rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile ed impermeabile, preferibilmente di piastrelle di ceramica.

h) I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

Prevenzione incendi

Le strutture adibite a presidio socio assistenziale devono essere approvate dal competente Comando Provinciale VV.FF., a termini del D.M. 16/2/82 e della L. 7/12/1984 n. 818 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, nella progettazione di tali strutture debbono rigorosamente applicarsi norme per la prevenzione incendi e poiché non esistono normative specifiche, indicativamente possono adottarsi, per analogia, quelle relative agli alberghi ed alle strutture ospedaliere.

Nelle strutture residenziali debbono adottarsi tutti gli accorgimenti atti ad assicurare l'incolumità delle persone residenti, mediante la prevenzione, la protezione passiva e la protezione attiva.

La prevenzione in senso stretto deve essere diretta alla riduzione delle probabilità di insorgenza dell'incendio, mediante l'eliminazione delle cause generatrici eseguendo, per esempio, impianti elettrici a regola d'arte, installando dispositivi di sicurezza e istruendo adeguatamente il personale.

Buon criterio di progettazione generale è quello di evitare tutti i materiali facilmente infiammabili; di collocare un sufficiente numero di rilevatori di fumo e, insieme, alcuni segnali di allarme in tutti i corridoi ed in ogni unità abitativa. Nelle tipologie ad alloggio dove vi siano cucine a gas singole, è consigliabile inserire un rilevatore di fughe gas.

La protezione passiva deve limitare le conseguenze dell'incendio mediante soluzioni progettuali (distanze di sicurezza tra gli edifici, idonea ubicazione dell'edificio rispetto alle fonti di pericolo, ecc.) e costruttive (compartimentazione, filtri antincendio ecc.).

La protezione attiva ha lo scopo di limitare le conseguenze dell'incendio mediante l'impiego di dispositivi di estinzione e di allarme automatici o altri accorgimenti simili.

La compartimentazione consiste nel frazionamento verticale ed orizzontale dell'edificio, mediante l'interposizione di elementi resistenti al fuoco; i compartimenti debbono essere dotati di uscite di sicurezza per consentire il rapido sfollamento degli stessi verso luoghi sicuri o spazi esterni.

Ove tecnicamente possibile nel rispetto delle vigenti normative, si dovrà prevedere la suddivisione dell'insieme edilizio in "compartimenti antincendio" piuttosto che l'individuazione di "sistemi di via d'uscita" costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria. La suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo sicuro statico" così come definito dal D.M. 30 novembre 1983, deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili.

Le normali scale favoriscono la propagazione verticale dell'incendio e l'invasione del fumo che, ostacolandone la percorribilità, impedisce lo sfollamento dell'edificio; per motivi di sicurezza debbono adottarsi quindi i seguenti tipi di scale:

- scala a prova di fumo: scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano - mediante porte di resistenza al fuoco almeno REI predeterminata e dotate di congegno di autochiusura - da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto dotato di parapetto a giorno;

- scala a prova di fumo interna: scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso, per ogni piano, da filtro a prova di fumo;

- scala protetta: scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso diretto da ogni piano, con porte a resistenza al fuoco REI predeterminata e dotate di congegno di autochiusura;

- scala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e di altre caratteristiche stabilite dalla norma.

I dislivelli lungo le vie di esodo, qualora non siano superiori a mt. 3,20, debbono essere superati preferibilmente con rampe inclinate poste in

successione ed aventi la pendenza non superiore all'8%.

Nei casi di uscite di emergenza possono essere ammesse pendenze maggiori purché non superiori al 12%; per tali rampe, in analogia con le scale, dovranno adottarsi i seguenti tipi:

- a prova di fumo;
- a prova di fumo interno;
- protette;
- aperte.

Per rampe aperte debbono intendersi quelle sprovviste di pareti perimetrali per almeno 3/4 del perimetro.

Per i portatori di handicap su sedia a ruote o deambulanti, una alternativa alle rampe sono gli ascensori a protezione antincendio, opportunamente isolati dai locali a rischio con disimpegno o filtri a prova di fumo. La cabina dell'ascensore deve essere preferibilmente realizzata completamente con materiali incombustibili.

In analogia con le scale, gli ascensori a protezione antincendio possono essere di tipo:

- a prova di fumo
- a prova di fumo interno.

Poiché gli ascensori a protezione antincendio sono sconsigliati dalle norme vigenti, sarà preferibile ricorrere ad essi solo nei casi di effettive necessità e con prestabilito numero di utenti.

Impianti

Per i requisiti tecnici richiesti agli impianti elettrico e di sollevamento verticale si rimanda ai paragrafi della presente normativa relativi all'accessibilità della struttura nonché alle prescrizioni della L. 5/3/1990 n. 46.

IMPIANTO OSSIGENO

La tipologia degli ospiti della struttura può rendere opportuna l'installazione di un impianto per l'erogazione dell'ossigeno.

In tal caso la distribuzione deve essere effettuata con impianto centralizzato e le relative tubazioni devono essere ubicate in apposite e distinte sedi, facilmente ispezionabili, realizzate con accorgimenti atti ad evitare erronei collegamenti, e senza interferenze con altre reti.

La centrale di distribuzione deve essere idoneamente ubicata e protetta contro l'eccessivo riscaldamento e le accidentali manomissioni.

Il deposito dei contenitori di ossigeno deve avvenire in vano apposito e protetto e soddisfare tutte le prescrizioni di legge.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

I radiatori devono possedere caratteristiche tali da non provocare traumi o scottature.

In caso di rifacimento totale o di nuovo impianto, è preferibile prevedere un sistema di riscaldamento ad aria condizionata, più idoneo sia sotto il profilo della sicurezza che della possibilità di rinnovo e di umidificazione dell'aria dei locali.

IMPIANTO CITOFONICO O DI SEGNALAZIONE

Le camere da letto, i servizi igienici e gli altri locali frequentati dagli ospiti devono essere dotati di particolari attrezzature di comunicazione (citofoni, campanelli, pannelli telematici con comando a distanza) idonee a segnalare agli operatori o a chiunque sia addetto al controllo degli utenti le richieste di aiuto e di assistenza. Per il posizionamento e le altezze delle prese e dei dispositivi di comando

si veda quanto specificato ai paragrafi relativi all'accessibilità.

ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA

1) PERCORSI PEDONALI

Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell'edificio con la rete viaria esterna e con le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare un andamento quanto più possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso.

La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di mt. 1,50.

Il dislivello ottimale fra il piano del percorso pedonale e il piano terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti di cm. 2,5; non deve comunque superare i 15 cm.

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporre piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15%.

La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5%.

Tale pendenza può essere elevata fino al massimo dell'8% solo quando siano previsti:

- a) un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di metri 1,50, ogni 10 mt. di sviluppo lineare del percorso pedonale;
- b) un cordolo sopraelevato di 10 cm. da entrambi i lati del percorso pedonale;
- c) un corrimano posto ad una altezza di 0,80 mt. e prolungato per 0,50 mt. nelle zone in piano, lungo un lato del percorso pedonale.

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole, preferibilmente segnata da sottili scanalature, atte ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua, e tali comunque da non generare impedimenti o fastidio al moto.

Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiale il cui coefficiente d'attrito, misurato secondo il metodo della British Cerami Research Association Ltd (B.C.R.A.) Rep. CEC 6/81, sia superiore ai seguenti valori:

- 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
- 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.

Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm., stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore ai 2 mm.

I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm. di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al senso di marcia.

La pendenza trasversale massima ammissibile del percorso pedonale è dell'1%.

Fino ad un'altezza minima di 2,10 mt. del calpestio, non devono esistere ostacoli di alcun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.

Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone.

Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti.

2) PARCHEGGI

Al fine di agevolare il trasferimento dell'autovettura ai percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli edifici, è necessario prevedere il parcheggio in aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi.

Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello max di 2,5 cm..

La pendenza max trasversale del parcheggio non deve superare il 5%.

L'area di parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto dei minorati fisici deve avere una larghezza minima di 3,20 m. suddivisa in due zone di utilizzazione: la prima di larghezza di 1,70 m. relativa all'ingombro della vettura; la seconda, di larghezza minima di 1,50 m., necessaria al libero movimento del minorato nelle fasi di trasferimento.

La zona relativa all'ingombro della vettura del minorato e la connessa zona di libero movimento devono essere differenziate mediante un'adeguata variazione di colore, ovvero la zona di libero movimento deve essere caratterizzata da striscie trasversali bianche (zebre).

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazioni di 50, posti auto riservati ai veicoli al servizio di persone disabili.

Ogni presidio socio-assistenziale deve comunque prevedere nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio almeno un'area di parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto dei minorati fisici.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

3) SEGNALETICA

All'interno degli edifici e negli spazi esterni accessibili devono essere installati, in posizioni tali da

essere facilmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano un'adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone con impedite o ridotte capacità motorie; in tal caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del D.P.R. 27/4/78 n. 384.

4) ACCESSI

Al fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia è necessario prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.

Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1,50 mt.

Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello, ed estendersi rispettivamente per ciascuna zona, per una profondità di 1,50 mt.

Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 cm.

La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondità minima di 2,00 mt..

Negli accessi provvisti di soglia, questa deve essere arrotondata e realizzata con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva ed acustica.

Nel caso di porte esterne, gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed esterno.

5) PERCORSI ORIZZONTALI

Al fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi andamento quanto più possibile continuo o con ben determinate variazioni di direzione, senza asimmetrie.

Nei presidi o reparti R.A.F. è necessario predisporre, su almeno uno dei due lati dei corridoi ed in continuità, corrimano di acciaio da 1/1,5 pollici, rivestito con materiale plastico antiusura, posizionato ad una altezza da terra di 90/100 cm., distante dalla parete 4/5 cm.; tali corrimano sono consigliabili anche per i presidi R.A.

Non sono ammessi pilastri, colonne o mobili sporgenti o addossati alle pareti. La larghezza minima dei corridoi e dei passaggi deve essere di 1,50 m. per i presidi oggetto di ristrutturazioni od adeguamenti, di 2,00 m. per le nuove realizzazioni o ricostruzioni.

I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere superate possibilmente mediante rampe.

Al fine di agevolare lo spostamento all'interno della struttura edilizia, il passaggio dai percorsi principali orizzontali ai percorsi principali verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione (che possono identificarsi sia con il vano ingresso, sia con i ripiani di arrivo ai diversi livelli) dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi orizzontali.

La superficie minima della piattaforma di distribuzione deve essere di 6,00 mq. con il lato minore non inferiore a 2,00 mt..

Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi verticali servo-assistiti (ascensori), mentre il vano scala deve essere separato mediante un infisso, o deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato involontariamente, uscendo dagli ascensori.

Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili.

6) SCALE

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo.

Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione nell'andamento delle scale, per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono preferibilmente avere la lunghezza uguale, ovvero contenere lo stesso numero di gradini.

Il vano scala deve essere immediatamente individuabile dalle piattaforme di distribuzione.

I gradini delle scale devono avere:

- pedata minima cm. 30;
- alzata massima cm. 16.

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75-80°.

In caso di disegno discontinuo l'aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 cm. e un massimo di 2,5 cm.

La pavimentazione delle scale deve essere antiscivolo: essa pertanto deve essere realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.

Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano. Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 metro ed essere inattraversabile da una sfera del diametro di cm. 10.

Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzioni di continuità nel passaggio tra una rampa di scala e la successiva.

Deve essere posto ad un'altezza di 0,90 m. Le rampe delle scale di larghezza superiore a 1,80 m devono essere munite di corrimano da ambedue i lati.

Il corrimano appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30 cm.

La larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale; pertanto le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico, devono avere una larghezza minima di 1,20 mt. per i presidi oggetto di ristrutturazioni od adeguamenti, e di 1,50 mt. per le nuove realizzazioni o ricostruzioni.

È preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anch'essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.

Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti; in tal senso un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm. dal primo e dall'ultimo gradino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

Sarebbe comunque auspicabile un impianto di illuminazione artificiale di emergenza e per le ore notturne, per tutto il connettivo.

7) RAMPE

La larghezza minima di una rampa deve essere di 1,50 mt.

La pendenza massima di una rampa non deve superare l'8%.

Ogni 10 mt. di sviluppo lineare la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima di 1,50 mt..

È ammessa l'interruzione della rampa mediante porte, purché rispondano ai requisiti di cui alle presenti norme e se precedute e seguite da ripiani di lunghezza minima di 1,50 mt. ciascuno.

Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 mt. ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.

Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm. di altezza.

I parapetti ed i corrimano devono essere previsti come per le scale.

8) ASCENSORI

In tutti i presidi con più di un piano fuori terra deve essere previsto l'ascensore che, per essere idoneo anche al trasporto degli invalidi su poltrone a rotelle, deve presentare le seguenti caratteristiche:

- avere una cabina di dimensioni minime di 1,50 mt. di lunghezza e 1,37 mt. di larghezza;
- avere la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90 mt.;
- avere una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, di almeno 2,00 mt.;
- avere l'arresto ai piani dotato di un sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello del piano di fermata con tolleranza massima +/- 2 cm.;
- avere le porte interne ed esterne a scorrimento laterale automatico.

Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica, costole mobili, ecc.), in caso di ostruzione del vano porta. Le porte di un ascensore automatico devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 secondi. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte

chiusa. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il bottone più alto ad una altezza massima di 1,20 mt. dal pavimento. Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme ed un segnale luminoso che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di allarme, deve essere posto un citofono ad un'altezza massima di 1,20 mt. dal pavimento e una luce di emergenza con autonomia minima di ore 3.

I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille. Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

Nei presidi R.A.F., escluso il nucleo 10 pl., dovrà essere previsto anche in aggiunta od in alternativa idoneo ascensore montalettighe avente le caratteristiche tecniche di cui sopra con portata minima pari a 800 Kg. e superficie minima di cabina pari a 2,88 mq.

Se il montalettighe è previsto anche per il trasporto del pubblico, dovrà essere considerato ascensore di cat. A prevista dal D.P.R. 29/5/1963 n. 1497.

9) PORTE

Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone a ridotte o impedito capacità fisiche.

Le porte, comprese quelle dei gabinetti, devono avere una luce netta minima di mt. 0,85 con dimensione media ottimale di 0,90 mt..

Nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di 0,85 mt. realizzato con unico battente o con due battenti a manovra unica.

Devono inoltre essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore a 1,20 mt..

In caso di porte successive deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse, di almeno 1,50 mt. oltre quello eventualmente interessato dalle ante in apertura.

I materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli stipiti devono essere resistenti all'urto ed all'usura specialmente per le parti comprese entro un'altezza di 0,40 mt. dal pavimento.

Le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti atti ad assicurare l'immediata percezione. Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di urto.

L'apertura e la chiusura delle porte deve avvenire mediante una leggera pressione non superiore a 8 Kg. e preferibilmente essere accompagnata da apparecchiature per il ritardo della chiusura stessa.

Le maniglie devono consentire una facile manovra, in genere è preferibile l'uso di maniglie a leva.

La maniglia deve essere posta ad un'altezza massima di 0,90 mt..

Nel caso di adozione, nelle porte a ventola, di barre o corrimani di apertura o verticali, questi devono essere di sezione adeguata, atta ad assicurare la prensibilità.

Sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza.

10) PAVIMENTI

I pavimenti all'interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti d'uso, mediante un'adeguata variazione nel materiale e nel colore.

Al fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati, guide in risalto, ecc.

Nei percorsi aventi caratteristiche di continuità, la qualità dei materiali impiegati per i pavimenti deve essere omogenea; questo al fine di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti a disuguaglianza di comportamento dei pavimenti stessi.

Deve essere assicurata nel tempo la perfetta planarità del pavimento, scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri, gibbosità, sconnessioni o fessurazioni.

Tutte le pavimentazioni all'interno del presidio e di accesso al medesimo, comprese scale, rampe e pianerottoli delle stesse, di accesso pubblico o di uso degli ospiti, devono essere antisdrucciolevoli con le caratteristiche tecniche di rugosità previste al paragrafo: "percorsi pedonali".

11) LOCALI IGIENICI

Al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedito capacità motorie, i locali igienici stessi devono essere particolarmente dimensionati e attrezzati.

Per ogni piano utile di accesso al pubblico deve essere previsto almeno un locale igienico avente le caratteristiche tecnico-dimensionali che seguono.

La porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m e deve essere sempre apribile verso l'esterno o scorrevole.

Le dimensioni normali del locale igienico devono essere di 2,10 x 2,10 mt., in ogni caso non sono accettabili dimensioni inferiori a 1,80 x 1,80 mt..

Il locale igienico deve essere attrezzato con: tazza e accessori, lavabo, specchio, corrimano orizzontali e verticali, campanello elettrico di segnalazione. La tazza w.c., con eventuale funzione anche di bidet, deve essere situata nella parete opposta all'accesso. La sua posizione deve garantire dal lato sinistro (per chi entra) uno spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a rotelle; dall'altro lato, una distanza tale da consentire a chi usa il w.c. un agevole appiglio ai corrimani del servizio igienico posti sulla parete laterale (destra per chi entra). Pertanto, per dimensioni minime del servizio igienico di 1,80 x 1,80 mt., l'asse della tazza w.c. deve essere posto ad una distanza di

1,40 mt. dalla parete laterale sinistra e a una distanza di 0,40 m. dalla parete laterale destra.

La distanza tra il bordo anteriore della tazza w.c. e la parete posteriore deve essere di almeno 0,80 mt. L'altezza del piano superiore della tazza deve essere di 0,50 mt. dal pavimento. Gli accessori (comando per il lavaggio idraulico della tazza w.c., porta carta igienica) devono essere sistemati in modo da rendere l'uso agevole ed immediato.

Il lavabo deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza w.c., lateralmente all'accesso.

Il piano superiore del lavabo deve essere posto ad un'altezza di 0,80 mt. dal pavimento. Deve essere del tipo a mensola in maniera da consentire adeguato avvicinamento con sedia a rotelle.

Le tubazioni di adduzioni e di scarico devono essere sotto traccia in modo da evitare ogni possibile ingombro sotto il lavabo. La rubinetteria deve avere preferibilmente il comando a leva.

Lo specchio deve essere fissato alla parete, superiormente al lavabo, interessando una zona compresa fra 0,90 e 1,70 mt. di altezza dal pavimento. Il locale igienico deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l'intero perimetro del locale (ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalla porta) ad un'altezza di 0,80 mt., dal pavimento e a una distanza di 5 cm. dalla parete.

Altro corrimano deve essere previsto all'altezza di 0,80 mt., fissato nella faccia interna della porta in modo da consentire l'apertura a spinta verso l'esterno.

È necessario inoltre prevedere due corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto e opportunamente controventati alle pareti.

Un corrimano verticale deve essere posto alla sinistra (per chi entra) della tazza w.c. ad una distanza dell'asse w.c. di 40 cm. e dalla parete posteriore di 15 cm. in modo da essere solidamente afferrato con la mano destra da parte di chi usa la tazza w.c.

Il secondo corrimano verticale deve essere posto alla destra (per chi entra) della tazza w.c., ad una distanza di 30 cm. dal bordo anteriore della tazza w.c. e di 15 cm. dalla parete laterale destra in modo da essere solidamente afferrato con la mano sinistra. I corrimani orizzontali e verticali devono essere realizzati in tubo di acciaio da 1 pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico antiusura.

Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza w.c., con suoneria ubicata in luogo appropriato al fine di consentire l'immediata percezione della eventuale richiesta di assistenza.

Nelle aree residenziali dei presidi R.A.F. ogni camera o alloggio deve essere dotato, come standard preferenziale, di bagno autonomo ed in ogni caso la soluzione strutturale costituita da camere deve prevedere servizi igienici, collegati alle camere, in numero minimo di uno ogni due camere, in rapporto comunque ad un numero massimo di quattro ospiti.

I servizi igienici delle aree residenziali aventi le caratteristiche tecnico-dimensionali di cui sopra dovranno inoltre essere dotati di doccia a raso

pavimento con sedili ribaltabili (ad altezza di 50 cm.) situata nella parete di fronte all'ingresso nel lato opposto al w.c. Tale impianto doccia dovrà essere dotato di apparecchio di erogazione a telefono regolabile su saliscendi, e di appositi corrimano verticali opportunamente controventati situati a distanza di 70 cm. dallo spigolo del locale igienico. La tazza w.c. del locale igienico dovrà essere del tipo a mensola con eventuali funzioni anche di bidet. Il campanello elettrico di segnalazione dovrà essere posto anche in prossimità della doccia e/o della vasca da bagno.

Nelle aree residenziali dei presidi R.A., i locali igienici dovranno essere nel numero, dimensioni, tipologie e localizzazioni uguali ai presidi R.A.F.; essendo però l'utenza autosufficiente o semi-autosufficiente è consentibile che i corrimano possano essere omessi, purché sia già predisposta la loro eventuale posa. Eventuali aggiunte di elementi bidet o vasche da bagno potranno essere sempre utilmente collocate, purché sia comunque garantita la fruibilità da parte del disabile in carrozzella.

In caso di ristrutturazioni o adattamenti di edifici esistenti di tipo R.A. sono ammesse disposizioni diverse degli elementi, purché l'accessibilità futura al disabile e la sua fruizione degli elementi essenziali del locale sia comunque garantita anche con lievi adattamenti che non comportino consistenti opere murarie e/o impiantistiche.

Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, e l'accostamento frontale al lavabo.

A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale della sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm. misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;

- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm. (lungo la vasca) per 80 cm. (perpendicolarmente alla stessa);

- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm. misurati dal bordo anteriore del lavabo;

- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote al sedile doccia deve essere minimo 80 cm. dal filo piatto doccia.

Per le vasche da bagno è comunque preferibile installare vasche a sedile, dotate di sportello, perché più accessibili anche senza l'aiuto di terzi.

È ammesso, in alternativa ai corrimano verticali, l'impiego di maniglioni ribaltabili, del tipo per fissaggio a muro od a pavimento disposti ai fianchi del w.c./bidet o della doccia.

È inoltre indispensabile la presenza di una precisa regolazione termica dell'acqua erogata dai sanitari ed è consigliabile prevedere sempre una doccetta estraibile (al posto di un bocchello fisso), dosatori di sapone ed erogatori di aria calda automatici.

Il miscelatore termostatico della doccia deve essere di alta precisione, con comandi a leva installato a circa 1 m. di altezza e sulla parete contigua al sedile; il miscelatore deve garantire la chiusura immediata al mancare di una delle due acque di alimentazione per evitare pericoli di scottature o shock termici.

Nei presidi R.A.F. è inoltre previsto un bagno assistito per ogni nucleo abitativo; questo deve essere un locale igienico attrezzato con vaso, lavabo e una vasca da bagno libera su tre lati: appoggiata cioè solo con una delle testate corte alla parete, in modo da permettere al personale di assistere adeguatamente il degente. Nel bagno assistito della dimensione minima di mq. 10, deve essere installato anche un idoneo vuotatoio, per lo smaltimento di materie liquide e solide (feci, battufoli di cotone, carta, ecc.). Ogni elemento del bagno assistito deve essere accostabile dai tre lati. Sono preferibili vasche dotate di sportello apribile, è inoltre raccomandabile la presenza all'interno della vasca di un seggiolino scorrevole per facilitare i movimenti. Nel caso di vasche standard o idromassaggio è necessario predisporre una piattaforma di testa alla vasca di almeno 30 cm. di larghezza e di una altezza pari a quella della vasca (circa 50 cm.). Per coadiuvare la trazione nel trasferimento è consigliato inoltre un maniglione ribaltabile del tipo visto per il w.c. perpendicolare alla vasca e una scaletta a soffitto o altri tipi di sostegno sospesi. Il fondo della vasca deve essere antisdrucchiolo.

Per entrare ed uscire dalla vasca, sarà necessario prevedere opportuni elevatori o traslatori; è preferibile comunque la soluzione di impiegare vasche ad altezza variabile per risolvere il problema del trasferimento dei pazienti dal letto al bagno, riducendo così considerevolmente la faticosa manipolazione degli stessi.

L'accesso al bagno assistito dovrà preferibilmente essere filtrato da apposito avambagno per le operazioni preliminari e susseguenti la pulizia.

I bagni assistiti così descritti, indispensabili ad ogni nucleo residenziale dei presidi o reparti R.A.F. sono comunque consigliabili anche ai presidi R.A.

12) INFISSI ESTERNI

Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali; pertanto l'altezza delle maniglie o del dispositivo di comando deve essere compresa tra cm. 100 e 130.

I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a Kg. 8.

Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentano la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.

Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm. di altezza dal calpestio, con

l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm. e inattraversabile da una sfera di 10 cm. di diametro. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato per non causare infortuni.

È auspicabile l'installazione di serramenti con sistema di apertura ad anta ribalta per la ventilazione ridotta della stanza e con doppia tenda oscurante e filtrante parasole.

13) ARREDI

Particolare cura dovrà essere posta nella disposizione degli arredi fissi e mobili della struttura nei locali di accesso al pubblico o di uso degli ospiti, affinché gli arredi siano completamente e liberamente fruibili da utenti disabili in carrozzelle ed inoltre deve essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi.

I requisiti tecnologici degli arredi e delle sovrastrutture (attrezzature fisse, apparecchiature, ecc.) non potranno prescindere da una progettazione di tipo specialistico che dia garanzie di: funzionalità generale, determinata da elementi compositivi essenziali e pratici all'uso da parte degli ospiti, nonché di modularità tipologica in cui si evidenzino un'efficace elasticità compositiva.

Sono comunque da evitarsi soluzioni precarie non conformi alla sicurezza ambientale. Tale attenzione dovrà essere posta per tutti i tipi di presidi, siano essi R.A. o R.A.F.

14) TERMINALI DEGLI IMPIANTI - APPARECCHI ELETTRICI DI COMANDO E DI SEGNALAZIONE

Nei locali di accesso al pubblico tutti gli apparecchi di comando, interruttori, campanello di allarme, manovrabili da parte della generalità del pubblico, devono essere posti ad un'altezza massima di 0,90 m. dal pavimento. Devono inoltre essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti, ecc.) ed azionabili mediante leggera pressione.

Gli apparecchi elettrici di segnalazione ottica devono essere posti ad un'altezza minima di 2,20 m. dal pavimento.

Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti nei vari ambienti, in posizione tale da consentire l'immediata percezione visiva ed acustica.

Nelle aree residenziali a disposizione degli ospiti gli apparecchi elettrici, i quadri generali, i pannelli telematici, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, i pulsanti di comando e i citofoni, devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote, posti ad un'altezza compresa tra i 40 ed i 140 cm.; devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto.

15) CUCINA

Nelle cucine delle aree residenziali gli apparecchi e quindi i relativi punti di erogazione, devono essere preferibilmente disposti sulla stessa parete o su pareti contigue. Al di sotto dei principali apparecchi e del piano di lavoro va previsto un vano vuoto per consentire un agevole accostamento anche da parte della persona su sedia a ruote, per una altezza minima di cm. 70 dal calpestio.

16) BALCONI E TERRAZZE

La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. E' vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote.

Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote; pertanto, per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm.

Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalla cadute verso l'esterno.

Il parapetto deve avere un'altezza minima di 100 cm. ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm. di diametro.

TIPOLOGIE STRUTTURALI**Parte II[^]****Residenze Assistenziali Flessibili
(R.A.F.)****1) DEFINIZIONE**

Si definisce "residenza assistenziale flessibile" (R.A.F.), una struttura o reparto finalizzato a fornire accoglimento, prestazioni assistenziali e di recupero a persone in condizioni psico-fisiche di parziale autosufficienza, nonché di non autosufficienza per cause sopravvenute durante il ricovero, salvo che prevalenti esigenze di carattere sanitario, obiettivamente accertate, non richiedano il ricorso a soluzioni diverse (R.S.A.). Tali strutture risultano per concezione, tipologia ed organizzazione flessibili tanto con le R.S.A., rispetto alle quali difettano solo per i locali sanitari, che con le R.A., rispetto alle quali sono potenziati i servizi di nucleo.

2) FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI

La condizione degli ospiti determina una concezione degli spazi ad essi destinati che non può prescindere

dal rispetto di norme concepite a misura di portatori di handicap.

Di conseguenza nelle residenze assistenziali flessibili vanno abolite le barriere architettoniche e lo spazio disponibile va reso usufruibile in modo pieno da tutti gli ospiti delle residenze, applicando gli accorgimenti tecnici prescritti al precedente paragrafo sull'accessibilità delle strutture.

L'applicazione del criterio mira a consentire alle persone con maggiore autosufficienza di usufruire di adeguati spazi di relazione per migliorare la propria condizione di vita, mentre per le persone non autosufficienti spazi ampi vanno riservati alle manovre indispensabili ed alle attività di servizio degli operatori al letto degli assistiti, nonché alle attività ricreative di questi ultimi.

3) CONCEZIONE ARCHITETTONICA DEGLI SPAZI

Il rispetto della condizione delle persone accolte nelle residenze, sulla base dell'analisi delle esigenze che esse presentano, implica una concezione architettonica e spaziale di tipo nuovo, atta a ricreare all'interno della struttura condizioni di vita ispirate a quelle godute dagli ospiti al proprio domicilio.

Le soluzioni progettuali se ne debbono fare carico, proponendo la individuazione di spazi privati e personalizzati - articolati per piccoli nuclei di ospiti, di dimensioni modulari rispetto agli standards dei servizi appresso specificati - e di spazi comuni per attività varie. Nel loro insieme le soluzioni debbono configurare, a scala di residenza, un tessuto abitativo articolato in cui siano presenti, accanto alle camere e alloggi, sostitutivi delle abitazioni, zone dedicate alle relazioni sociali, collegamenti tra le varie aree per agevolare la mobilità dei presenti e spazi riservati ad attività occupazionali e di laboratorio per impegnare fattivamente gli ospiti, secondo le loro esperienze ed attitudini.

4) ORGANIZZAZIONE "PER NUCLEI"

L'organizzazione "per nuclei" consente di accogliere nella stessa struttura residenziale persone non autosufficienti a vario titolo ed autosufficienti, senza determinare sovrapposizioni, data la relativa autonomia dei servizi di ciascun nucleo, salvaguardando tutti gli aspetti di riservatezza personale e, nel contempo, offrendo occasioni di socializzazione spontanea all'interno del nucleo, nelle relazioni tra nuclei e nei contatti con i fruitori esterni del Centro servizi a ciclo diurno, di cui la residenza deve essere possibilmente dotata.

Anche sotto l'aspetto gestionale, l'organizzazione "per nuclei" modulari, dotati di servizi autonomi, risulta essere la più idonea per un impiego ottimale del personale e per garantire la migliore assistenza agli ospiti.

Ad ogni piano possono essere previsti uno o più nuclei abitativi ed in nessun caso un nucleo abitativo può essere distribuito su due piani.

Nel caso di presidio costituito da un solo nucleo, esso deve essere predisposto per l'accoglienza minima di 10 ospiti.

5) L'AREA RESIDENZIALE

L'area residenziale dell'ospite può articolarsi in camere e/o alloggi dotati di zona letto, piano cottura e spazi di soggiorno pranzo.

Le camere e gli alloggi sono destinate ad una o due persone e comunque fino ad un massimo di quattro ospiti nei casi di particolari esigenze strutturali o assistenziali.

Particolare attenzione va posta alla personalizzazione della camera o alloggio, dotandola di tutti i contrassegni propri delle abitazioni e consentendo l'inserimento di arredi personali.

Per tipologia, localizzazione, quantità e requisiti richiesti ai servizi igienici, impianti ed arredi relativi alle camere da letto, si rimanda agli specifici paragrafi ricompresi nell'accessibilità.

Per le superfici minime richieste alle camere da letto vedasi il punto seguente relativo agli standard dimensionali.

Per la composizione e disposizione degli arredi mobili occorrerà inoltre garantire la completa accessibilità e fruibilità di essi agli ospiti su sedia a ruote prevedendo gli opportuni spazi di manovra di seguito raffigurati:

Tutte le camere devono essere dotate di: - letti; - comodini; - tavolino/i con sedia/e o poltroncina/e;
- armadi in numero uguale al numero degli ospiti della camera.

Le misure consigliate sono:

- letto:
per validi, altezza cm. 45
per motulesi, altezza cm. 60
- tavolo:
per validi, altezza cm. 78
per motulesi, altezza cm. 80/83
- sedia:
altezza sedile cm. 45
- poltroncina:
altezza sedile cm. 40/45.
Le poltroncine devono essere munite di braccioli per facilitare l'anziano ad alzarsi o sedersi;
- armadio:
tubo appendibile per validi, altezza cm. 170
tubo appendibile per motulesi, altezza cm. 150
piano più alto per validi, altezza cm. 170
piano più alto per motulesi, altezza cm. 135
piano più basso, altezza cm. 30.

In tutte le camere la disposizione dei letti deve essere con testata a muro in modo che l'ospite possa essere servito da due lati.

Nelle eventuali camere a 4 letti è preferibile che i letti si fronteggino due a due in modo che gli ospiti si possano vedere e parlare con facilità.

6) AREE DI SERVIZIO, E SPAZI PER ATTIVITÀ SOCIALI - CENTRI DIURNI

Le residenze assistenziali flessibili, oltre ai necessari spazi per le attività di servizio di ciascun nucleo e per le attività dirette a migliorare e recuperare l'autosufficienza, debbono contenere spazi per attività collettive di tipo ricreativo e di relazione sociale, da collocare preferibilmente in un'area di servizi socio-sanitari a ciclo diurno aperta anche alla fruizione della popolazione esterna.

7) SICUREZZA, RISERVATEZZA E TECNOLOGIE INNOVATIVE

All'interno delle residenze una particolare attenzione va posta al temperamento tra esigenze di assistenza, prevenzione degli infortuni e rispetto della riservatezza degli ospiti. L'uso di tecnologie innovative, quali sistemi di allarme personale, pannelli telematici con comando a distanza, rilevatori di vario genere, segnaletiche appropriate, mancorrenti in vista, nonché l'impiego del colore per fini di caratterizzazione ambientale e oggettuale, sono misure di auspicabile applicazione, generalizzata o nei casi appropriati: nel rispetto della riservatezza e della personalità degli ospiti, si deve accrescere il livello di sicurezza e di fruizione dell'ambiente. E' obbligatorio l'impiego di materiali conformi alle norme di sicurezza.

8) TIPOLOGIE E DIMENSIONI DELLE RESIDENZE

L'interazione dei criteri enunciati ai punti precedenti porta come conseguenza la opportunità di non differenziare di norma le residenze per tipologia di ospiti.

L'indirizzo prevalente è quello di articolare le residenze assistenziali per "nuclei", applicando agli spazi abitativi gli standard dimensionali appresso indicati, differenziando invece i nuclei in termini organizzativi e di standard di personale, secondo le tipologie di ospiti prevalenti.

Sul piano delle tipologie, le residenze assistenziali flessibili si suddividono in:

- nuclei elementari singoli (10/20 p.l.);
- sistemi di più nuclei che non vanno oltre i 60 posti residenziali.

9) ARTICOLAZIONE DELLE RESIDENZE

Le residenze assistenziali flessibili sono da articolare, sotto il profilo funzionale, sulla base dei seguenti servizi:

- a) Area abitativa
 - camere o alloggi con relativi servizi igienici
- b) Servizi di nucleo
 - soggiorno - gioco - TV
 - cucina - saletta da pranzo
 - servizi igienici e bagno assistito
 - locali di servizio per il personale di assistenza, dotato di servizi igienici

c) Centro servizi e servizi di vita collettiva (per l'intera struttura; per le attività sociali anche ad uso esterno)

- ingresso/portineria/posta/telefono
- uffici amministrativi
- servizi igienici collettivi
- soggiorno comune/musica/lettura
- bar/ristorante
- sala polivalente
- locali per attività occupazionali
- locali per il culto
- parrucchiere/barbiere/pedicure

d) Servizi sanitari (per l'intera struttura)

- ambulatori

e) Locali ausiliari (per l'intera struttura)

- deposito materiali igienici
- camera mortuaria

f) Servizi generali (per l'intera struttura)

- cucina/dispensa e locali accessori
- lavanderia e stireria
- magazzini
- locale deposito a disposizione degli ospiti
- deposito biancheria sporca (articolato per piano)
- deposito biancheria pulita/guardaroba (articolato per piano).

10) STANDARD DIMENSIONALI

Gli standard dimensionali cui riferirsi nella realizzazione delle residenze sono determinati nelle misure che seguono. Va tenuto presente che gli standard rapportati alle persone sono da considerarsi netti, in quanto fanno riferimento a superfici utili per lo svolgimento delle funzioni specifiche:

a) la superficie totale utile funzionale della struttura è fissa, a seconda della dimensione residenziale in mq. 40/50 per ospite;

b) per gli alloggi

- mq. 28 per una persona
- mq. 38 per due persone
- mq. 52 per tre persone;

per le sole camere

- mq. 12 per una persona
- mq. 18 per due persone
- mq. 26 per tre persone
- mq. 32 per quattro persone;

c) le restanti aree di attività e di servizio sono da dimensionarsi nel computo complessivo dei 40/50 mq. per ospite.

L'oscillazione dello standard globale da 40 a 50 mq. è da intendersi riferito all'ampiezza della struttura e cioè per strutture aventi 3 nuclei da 20 pl. occorre riferirsi ai 40 mq, mentre per strutture composte da 1/2 nuclei da 20 pl, il riferimento minimale è 40/45 mq.

Il nucleo da 10 pl. deve rispondere ad uno standard globale di 50 mq ospite. Per strutture costituite da 1 solo nucleo da 10/20 ospiti, si può evitare la dotazione dei seguenti locali:

- 1) bar/ristorante;
- 2) sala polivalente;
- 3) cucina, lavanderia e stireria (prevedendo i servizi appaltati o convenzionati all'esterno).

A puro titolo indicativo, usufruendo di tipologie abitative a camere doppie, ognuna avente due letti con bagno interposto, si possono applicare in fase progettuale i seguenti standard dimensionali teorici:

Articolazione delle residenze	1 nucleo 10 p.l. (mq.)	1 nucleo 20 p.l. (mq.)	2 nuclei 20 p.l. (mq.)	3 o più nuclei 20 p.l. (mq.)
a) Area abitativa	11,50	11,50	11,50	11,50
b) Servizi di nucleo	9,00	5,50	5,50	5,50
c) Servizi collettivi	11,00	9,00	7,00	8,40
d) Servizi sanitari	2,00	1,00	0,50	0,65
e) Locali ausiliari	2,00	2,00	1,00	0,70
f) Servizi generali	7,00	7,00	7,00	5,25
Connettivo % sul totale	7,50 (15%)	9,00 (20%)	9,00 (20%)	8,00 (20%)
TOTALE per ogni ospite	50,00	45,00	41,50	40,00

Fuori standard:

camere per ospiti esterni, servizi e palestre di fisio-chinesiterapia, servizi commerciali, piscina, spazi aperti, verde attrezzato, orti e giardini coltivabili, locali per impianti tecnologici, autorimesse, parcheggi.

d) nel caso di strutture preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in eccesso o in difetto entro il 20% degli standard di riferimento.

Di seguito vengono specificati i requisiti necessari ai vari ambienti sopra elencati, le superfici medie per utente sono puramente indicative e variabili a seconda del numero di nuclei costituenti la struttura.

11) SERVIZI DI NUCLEO

SOGGIORNO-GIOCO-TV

Il soggiorno dovrà essere organizzato in spazi elementari, oppure distribuito in più locali per poter offrire agli ospiti ambienti più accoglienti e di tipo familiare. Gli spazi dovranno essere arredati in modo da consentire l'esplicazione temporanea di attività diverse senza che gli ospiti si disturbino a vicenda.

Tali spazi dovranno essere differenziati nell'arredamento e preferibilmente anche nel diverso colore dei pavimenti per venire incontro agli anziani con handicap sensoriali.

Superficie indicativa media per utente:

- mq. 1,50;
- mq. 2,00 (per 1 nucleo 10 pl.)

CUCINA

La cucina di nucleo è da intendersi come locale accessorio e di supporto alla cucina centralizzata, a disposizione del personale e degli ospiti con funzioni di sporzionamento dei cibi preconfezionati, tisaneria, lavaggio stoviglie personali, ecc.

L'attrezzatura sarà composta da batteria completa di frigorifero, fuochi, lavello e piano di lavoro con i livelli di accessibilità richiesti nella parte Ia delle presenti norme.

Superficie indicativa media per utente:

mq. 0,50;

mq. 1,00 (per 1 nucleo 10 pl.)

SALETTA DA PRANZO

Di norma deve essere posta nella vicinanza della cucina e possibilmente ad essa collegata da idoneo passavivande.

Particolare attenzione deve essere posta nella disposizione dei tavoli per l'accessibilità delle sedie a ruote.

Il locale pranzo, viene utilizzato da tutti coloro che, in relazione alle loro condizioni psicofisiche, riescono a consumare autonomamente i pasti; l'ospite deve essere comunque stimolato a svolgere tale funzione autonomamente.

Il locale deve contenere tavoli a 4 posti e sedie con braccioli. Il locale pranzo, fuori dagli orari dei pasti può essere utilizzato come sala TV, previa adeguata risistemazione delle sedie e dei tavoli.

Superficie indicativa media per utente:

mq. 1,50;

mq. 2,00 (per 1 nucleo 10 pl.)

SERVIZI IGIENICI E BAGNO ASSISTITO

Vedere parte I - locali igienici.

Superficie indicativa media per utente relativa al bagno assistito:

mq. 0,75;

mq. 1,50 (per 1 nucleo 10 pl.)

LOCALI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI ASSISTENZA

Per ogni nucleo abitativo è opportuno prevedere un locale da adibire a guardia, a deposito medicinali ed eventualmente a deposito per le cartelle cliniche, le cui dimensioni minime devono essere di mq. 9,00.

È da prevedere un annesso servizio igienico ed un locale ripostiglio per il deposito di attrezzature e materiale vario, ivi compreso quello di pulizia dei locali.

Nei locali di servizio per il personale sarà previsto anche il terminale delle attrezzature di comunicazione (citofoni, campanelli, pannelli telematici) per le richieste degli ospiti di aiuto ed assistenza.

Superficie indicativa media per utente:

mq. 1,25;

mq. 2,50 (per 1 nucleo 10 pl.)

12) SERVIZI COLLETTIVI

INGRESSO, PORTINERIA, POSTA, TELEFONO

L'atrio principale di ingresso della residenza, anche se è uno spazio di uso comune, può considerarsi un vero e proprio ambiente ad uso collettivo, pertanto deve essere organizzato in modo da costituire, con

l'eventuale portineria, il punto centrale di riferimento e di informazioni per gli ospiti della struttura residenziale.

La sua ampiezza deve essere tale da consentire un comodo accesso alle scale, agli ascensori, ai corridoi di accesso agli alloggi e di collegamento; deve essere in collegamento con gli ambienti per i servizi collettivi e in diretta comunicazione con gli uffici amministrativi.

Nel suo ambito deve prevedersi un adeguato spazio di attesa, un angolo telefono, costituito da cabine telefoniche di idonee dimensioni anche per i portatori di handicap su sedia a ruote e dotate di sedili ribaltabili; in tale spazio devono essere ubicate anche le cassette postali.

Superficie indicativa media per utente:

mq. 1,00 (per 1 nucleo)

mq. 0,50 per 2-3 nuclei

mq. 2,00 (per 1 nucleo 10 pl.)

UFFICI AMMINISTRATIVI

Gli uffici per la direzione e l'amministrazione debbono essere ubicati preferibilmente al piano terra ed in prossimità dell'atrio principale di ingresso.

Per presidi costituiti da 3 nuclei occorrerà prevedere anche un ufficio per l'assistente sociale e la dotazione agli uffici di servizi igienici indipendenti.

Superficie indicativa media per utente:

mq. 1,00 (per 1-3 nuclei)

mq. 0,50 (per 2 nuclei)

mq. 2,00 (per 1 nucleo 10 pl.)

SERVIZI IGIENICI COLLETTIVI

I locali igienici ad uso collettivo debbono essere previsti ad ogni piano della struttura residenziale ed in prossimità di tutti gli ambienti ad uso collettivo.

I locali igienici, suddivisi in due sezioni per sesso, devono contenere al minimo 1 vaso e 1 lavabo ciascuno, suddivisi da adeguato antibagno dove saranno posti i lavabi. Per presidi di maggiore entità (3 nuclei) occorrerà aumentare il numero dei vasi e dei lavabi adeguandoli alla capienza ed all'accesso del pubblico aggiungendo anche per la sezione maschile idonei orinatoi.

Si rammenta che almeno 1 servizio igienico per piano ad uso collettivo deve essere a norma del precedente paragrafo relativo all'accessibilità per soggetti disabili su sedia a ruote.

Superficie indicativa media per utente:

mq. 0,50 (per 1-2 nuclei)

mq. 0,35 (per 3 nuclei)

mq. 1,00 (per 1 nucleo 10 pl.)

SOGGIORNO COMUNE/MUSICA/LETTURA

È uno degli ambienti più importanti per consentire agli ospiti di migliorare la propria condizione favorendo la vita di relazione mediante libere aggregazioni. A tal fine tali spazi devono essere aperti anche ad eventuali visitatori esterni. Nei presidi minori aventi 1-2 nuclei, all'interno del soggiorno potrà essere previsto anche il bar. Per ambiente di lettura si intende

uno spazio adibito a biblioteca e sala di lettura; tale ambiente deve essere acusticamente isolato.

Superficie indicativa media per utente:

mq. 2,50 (per 1 nucleo)

mq. 2,00 (per 2-3 nuclei)

mq. 3,00 (per 1 nucleo 10 pl.)

BAR - RISTORANTE

Nei presidi minori a 1-2 nuclei 20 pl. e 1 nucleo 10 pl. il bar può far parte del locale soggiorno comune. Per i presidi a 3 nuclei, il bar/ristorante prevedrà un servizio mensa aperto al pubblico e sarà collocato in posizione centrale rispetto alla struttura residenziale, in modo da costituire un ulteriore punto di socializzazione tra gli ospiti interni ed esterni. Il bar deve essere organizzato secondo i caratteri tipici dei bar disseminati lungo le strade urbane.

Superficie media indicativa per utente:

mq. 1,50 (per 3 nuclei).

SALA POLIVALENTE

Ogni residenza collettiva a due o tre nuclei deve essere dotata di una sala per riunioni capace di ospitare almeno 50 persone. In luogo della specifica sala riunioni è più indicato prevedere una sala polivalente o multifunzionale che mediante l'opportuna delimitazione degli spazi, ad esempio con pareti scorrevoli o altro, può essere utilizzata per lo svolgimento di diverse attività: feste, conferenze, recite, concerti, convegni, proiezioni, mostre, attività fisiche, ecc.

La sala deve essere completamente accessibile ai disabili su sedia a ruote con posti riservati a tale categoria, in quantità adeguata alle effettive esigenze, variabili a seconda delle funzioni.

Superficie indicativa media per utente:

mq. 1,25 (per 2 nuclei)

mq. 1,00 (per 3 nuclei).

LOCALI PER ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI

Sono locali a disposizione degli ospiti per attività di tipo artigianale od artistico, comportanti un impegno sia fisico che psichico, tendenti ad evitare fenomeni di marginalizzazione e frustrazioni dell'ospite.

Le attività che vi si possono svolgere sono le più disparate (disegno, pittura, modellismo, scultura, hobbistica in genere ecc.) e conseguentemente anche gli arredi e le attrezzature di tali spazi saranno previste sulla base delle richieste degli ospiti, valutate con le possibilità della direzione del presidio.

Superficie indicativa media per utente:

mq. 1,50 (per 1 nucleo)

mq. 1,00 (per 2 nuclei)

mq. 0,85 (per 3 nuclei)

mq. 3,00 (per 1 nucleo 10 pl.)

LOCALI PER IL CULTO

Un locale adeguato per il culto è indicato per strutture residenziali di grosse dimensioni, per presidi

minori a 1-2 nuclei è indispensabile prevedere una cappella con una piccola sacrestia.

Per presidi a 1 nucleo da 10 pl., tale locale può essere omesso utilizzando per le funzioni religiose il soggiorno comune opportunamente arredato.

Superficie media indicativa per utente:

mq. 1,50 (per 1 nucleo)

mq. 0,75 (per 2 nuclei)

mq. 0,85 (per 3 nuclei)

PARRUCCHIERE, BARBIERE, PEDICURE

È un locale servizio per l'igiene e la cura della persona.

Per presidi a 1 nucleo da 10 pl., tale locale può essere omesso.

Superficie media indicativa per utente:

mq. 1,00 (per 1 nucleo)

mq. 0,50 (per 2 nuclei)

mq. 0,35 (per 3 nuclei).

13) SERVIZI SANITARI

AMBULATORI

L'ambulatorio è un locale indispensabile per il controllo periodico degli ospiti e per le prestazioni di tipo infermieristico e farmacologico. Deve essere dotato di servizio igienico indipendente e di una sala/spazio di attesa e va arredato con una scrivania, un lettino, un armadio farmaceutico e con le relative attrezzature per le prestazioni di primo soccorso.

Eventuali locali per fisiochinesiterapia, sono da considerarsi fuori standard e pertanto non espressamente richiesti nei presidi R.A.F.; comunque per la dotazione di tali servizi nei presidi R.A.F. occorre riferirsi ai requisiti strutturali richiesti dalle normative di settore.

Superficie indicativa media per utente:

mq. 1,00 (per 1 nucleo)

mq. 0,50 (per 2 nuclei)

mq. 0,65 (per 3 nuclei)

mq. 2,00 (per un nucleo 10 pl.)

14) LOCALI AUSILIARI

DEPOSITO MATERIALI IGIENICI

In base all'ampiezza della struttura deve essere previsto tale locale, per la conservazione di materiali di consumo per i servizi igienici, nonché materiali ed attrezzature varie per la vita dell'ospite.

Per presidi costituiti da 1 solo nucleo di 10 pl. non è necessario un locale specifico, si potrà usufruire di idonei spazi nel locale a disposizione del personale di nucleo o nell'ambulatorio. Per presidi costituiti da 1 o più nuclei 20 pl., occorrerà prevedere 1 locale specifico per l'intera struttura.

Superficie indicativa media per utente:

mq. 1,00 (per 1 nucleo)

mq. 0,50 (per 2 nuclei)

mq. 0,35 (per 3 nuclei)

CAMERA MORTUARIA

Ogni struttura residenziale di tipo collettivo deve essere dotata di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. E' preferibile che essa risulti ubicata in luogo appartato e nei pressi della cappella; isolata dagli ambienti circostanti con opportuni spazi del connettivo utili per l'accoglienza dei parenti. La camera mortuaria deve essere dotata di arredi per la disposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Il locale deve essere ben illuminato ed areato per mezzo di finestre; le pareti per un'altezza di m. 2,00 dal pavimento debbono essere rivestite con materiale lavabile; il pavimento deve essere in materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile e provvisto di pendenze che facilitano lo scolo delle acque di lavaggio.

La camera mortuaria deve comunque rispondere ai requisiti igienico-strutturali minimi previsti dal D.P.R. 10/9/90 n. 285.

Superficie indicativa media per utente:

mq. 1,00 (per 1 nucleo)

mq. 0,50 (per 2 nuclei)

mq. 0,35 (per 3 nuclei)

mq. 2,00 (per 1 nucleo 10 pl.)

15) SERVIZI GENERALI**CUCINA, DISPENSA E LOCALI ACCESSORI**

Il servizio centrale di cucina potrà essere limitato ai soli ospiti della residenza ed al personale di servizio oppure essere aperto per coprire le esigenze di altre strutture presenti nella zona.

Il locale cucina deve essere dotato di un deposito derrate ed almeno di una cella frigorifera ed essere suddiviso in aree di lavoro quali: - preparazione; - cottura; - lavaggio stoviglie; - distribuzione cibi.

Per presidi costituiti da un solo nucleo (10/20 pl.) i pasti potranno essere forniti da un servizio di cucina esterno, pertanto il locale cucina di nucleo avrà la funzione di riscaldare i pasti, lavaggio e custodia delle stoviglie.

La cucina deve essere ubicata in modo da facilitare gli approvvigionamenti di derrate ed in posizione tale che lo smaltimento dei fumi e degli odori non arrechino fastidi all'esterno ed all'interno dell'edificio.

Per il personale addetto vanno previsti locali spogliatoi e servizi igienici distinti per sesso e dotati di disimpegno, inoltre l'entrata del personale deve essere separata rispetto a quella delle derrate.

Superficie indicativa media per utente:

mq. 1,00 (per 2 nuclei)

mq. 0,85 (per 3 nuclei)

LAVANDERIA E STIRERIA

Il locale deve essere ubicato al piano terra o nello scantinato al fine di potere predisporre i necessari basamenti per l'ancoraggio delle macchine e soprattutto per eliminare le vibrazioni che esse possono trasmettere alle strutture dell'edificio.

Per presidi minori costituiti da un solo nucleo di 10/20 pl., il servizio può essere appaltato all'esterno.

Il locale lavanderia, nei grandi complessi, è in genere suddiviso nelle seguenti aree di lavoro:

- cernita e deposito biancheria sporca;

- lavaggio;

- asciugatura;

- stiratura e piegatura della biancheria piana;

- stiratura biancheria sagomata;

- rammendo e guardaroba.

La superficie del locale dipende da molteplici fattori, tra i quali:

- tipo e quantità di biancheria giornaliera;

- ingombro delle attrezzature.

Superficie indicativa media per utente:

mq. 0,75 (per 2 nuclei)

mq. 0,85 (per 3 nuclei).

SPOGLIATOIO DEL PERSONALE CON SERVIZI IGIENICI

Il locale a disposizione del personale per l'intera struttura sarà arredato con idonei armadietti, panche o sedie, e dotato di servizi igienici.

Il locale ed i servizi igienici vanno previsti distinti per sesso.

Superficie media indicativa per utente:

mq. 0,50 (per 1/2 nuclei)

mq. 0,35 (per 3 nuclei)

mq. 1,00 (per 1 nucleo 10 pl.)

MAGAZZINI

I depositi possono essere ubicati ai piani terra, nei seminterrati o nei sottotetti delle residenze e devono essere ben areati e privi di umidità per non deteriorare i prodotti conservati, con particolare attenzione al carico d'incendio.

Superficie indicativa media per utente:

mq. 2,50 (per 1 nucleo)

mq. 2,25 (per 2 nuclei)

mq. 1,50 (per 3 nuclei)

mq. 3,00 (per 1 nucleo 10 pl.)

LOCALI A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI

I depositi per gli ospiti della residenza sono indispensabili per aiutare l'ospite a non sentirsi sradicato dal contesto familiare portandosi appresso gli effetti personali.

Tali effetti, arredamenti, suppellettili, abbigliamento ecc. devono essere ben divisi nei depositi ai fini di consentire agli ospiti di poter usufruire dei loro effetti personali con facilità quando lo desiderano.

Superficie indicativa media per utente:

mq. 1,50 (per 1 nucleo)

mq. 1,25 (per 2 nuclei)

mq. 1,00 (per 3 nuclei)

mq. 2,00 (per 1 nucleo 10 pl.)

DEPOSITO BIANCHERIA SPORCA

Tale locale è indispensabile se la struttura residenziale ha uno sviluppo verticale ed in questo caso

deve essere previsto ad ogni piano. Il locale deve essere ben ventilato e non riscaldato.

La biancheria sporca deve essere confezionata in sacchi a tenuta stagna ed il percorso dal locale deposito al locale lavanderia deve essere separato dai percorsi delle vivande e degli ospiti.

È opportuno che all'interno del locale sia posizionato anche idoneo vuotatoio per lo smaltimento di materie liquide e solide nonché per il lavaggio delle padelle.

Nello stesso locale possono essere provvisoriamente depositati prima dell'allontanamento anche i rifiuti prodotti dalla struttura.

Superficie indicativa media per utente:

mq. 0,50 (per 1 nucleo 10/20 pl.)

mq. 0,25 (per 2 nuclei)

mq. 0,15 (per 3 nuclei)

DEPOSITO BIANCHERIA PULITA

Anche questo locale deve essere previsto ad ogni piano della struttura per permettere il ricambio veloce della biancheria e di conservarla in perfette condizioni microclimatiche; a tal fine il locale deve essere ben areato e privo di riscaldamento.

I locali vengono attrezzati in genere con normali scaffali metallici o con scaffali a gravità per facilitare le operazioni di carico e scarico della biancheria.

Per tutte le strutture, esclusi i presidi R.A.F. 10 pl., occorrerà prevedere poi un locale guardaroba unico per l'intera struttura di deposito della biancheria stagionale.

Il guardaroba di solito è ubicato al piano terra o nel seminterrato dell'edificio oppure può fare parte del locale lavanderia; in esso è conservata la biancheria di scorta, generalmente in armadi e quella lavata situata in scaffali a rotazione, inoltre in tale locale vengono svolte operazioni di rammendo e stiratura di piccoli capi di biancheria.

Superficie indicativa media per utente:

mq. 2,00 (per 1 nucleo)

mq. 1,00 (per 2 nuclei)

mq. 0,65 (per 3 nuclei)

mq. 0,50 (per 1 nucleo 10 pl.)

Residenze Assistenziali (R.A.)

Tali strutture possono ospitare soggetti in condizioni psico-fisiche di parziale autosufficienza, in condizioni cioè di compiere con aiuto le funzioni primarie.

Pertanto, come già ricordato nella premessa alle presenti norme, antepoendo il criterio base di flessibilità delle molteplici strutture-presidio previste dal P.S.S.R. ed al fine di consentire nel tempo variazioni anche consistenti all'utenza, i presidi R.A. dovranno possedere le caratteristiche strutturali dei presidi o reparti R.A.F.; saranno consentiti, nell'ottica della futura adattabilità delle strutture, le seguenti deroghe strutturali:

1) non sono previste limitazioni alla capienza totale dei presidi R.A. anche se è preferibile che la capienza massima non sia superiore a 60/80 posti letto, come già

indicato nel capitolo relativo agli standards gestionali; tali presidi dovranno essere comunque suddivisi in nuclei di capacità tale da potersi convertire in nuclei R.A.F.; 2) pur dovendo prevedersi una divisione in nuclei, è consentito che il nucleo R.A. sia realizzato in assenza dei seguenti servizi di nucleo previsti per le R.A.F.:

a) locale di servizio per il personale di assistenza (è sufficiente un solo locale per l'intera struttura);

b) locale soggiorno di nucleo;

c) bagno assistito;

purché sia dimostrata tipologicamente ed a livello impiantistico la futura predisposizione ad eventuale nucleo abitativo R.A.F.;

3) i servizi igienici di nucleo possono essere previsti adattabili alle presenti norme, come meglio specificato al paragrafo "Accessibilità - Locali igienici" delle strutture R.A.F.;

4) le residenze assistenziali per minori ed adulti possono evitare la previsione dei locali: camera mortuaria ed ambulatorio; la superficie corrispondente ai locali suddetti potrà essere adibita a locali di studio, attività occupazionali od altre attività materiali della vita della comunità, disposta tipologicamente in modo da assolvere le funzioni primarie in caso di variazione di utenza.

Residenze Assistenziali Base (R.A.B.) Comunità Alloggio Socio Assistenziali (C.A.S.A.) Comunità di Risocializzazione/Reinserimento Strutture Comunitarie a Carattere Educativo

In relazione all'utenza ospitata nella struttura, le R.A. base aventi un numero di pl. inferiore alla capacità ricettiva corrispondente alla R.A.F. 10 pl., si identificano nel criterio base di flessibilità tra le diverse R.A. previste dal P.S.S.R. ma non hanno capacità tipologica di interscambio con eventuali strutture o reparti R.A.F.. Le R.A.B., le C.A.S.A., le comunità di risocializzazione/reinserimento e le strutture comunitarie a carattere educativo, devono rispettare i seguenti requisiti minimi strutturali:

a) condizioni di stabilità in situazioni normali od eccezionali in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;

b) requisiti igienici minimi previsti nei Regolamenti locali di igiene e sanità e dal D.M. 5 luglio 1975; tenendo conto però che le camere da letto devono essere destinate ad una o due persone e comunque fino ad un massimo di quattro ospiti ed ogni camera deve essere dotata come standard preferenziale, di bagno autonomo ed in ogni caso la soluzione strutturale costituita da camere deve prevedere servizi igienici in numero minimo di uno ogni 2 camere, in rapporto comunque ad un numero massimo di 4 ospiti; inoltre il rapporto di superficie tra nucleo abitativo e servizi collettivi generali ausiliari non può essere inferiore ad 1/1;

c) condizioni di sicurezza di tutti gli impianti, anche di difesa e prevenzione incendi, secondo quanto previsto dalle presenti norme e dalle norme statali vigenti;

d) accessibilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote secondo quanto previsto dalla L. 9/1/89 n. 13 e D.M. 14/6/89 n. 236 per le strutture ricettive, non ammettendo le deroghe di cui al punto 7.5, capo III D.M. 236/89 negli interventi di ristrutturazione;

e) localizzazione della struttura secondo i principi dettati dalle presenti norme.

Le R.A.B. e le C.A.S.A., per rientrare nei presidi socio-assistenziali finanziabili a termini art. 3 L.R. 2/4/90 n. 22, devono possedere i requisiti strutturali previsti per le R.A. convertibili in R.A.F. di cui al paragrafo precedente, con la facoltà di suddividere l'area abitativa anche su più piani ed accorpate gli ambienti a servizio previsti, mantenendo inalterate le funzioni previste nella R.A. di riferimento suddetta ad eccezione della camera mortuaria e dell'ambulatorio.

Le Comunità di risocializzazione/reinserimento e le strutture comunitarie a carattere educativo non rientrano nei presidi socio-assistenziali finanziabili a termini art. 3 L.R. 2/4/1990 n. 22.

Centri Diurni

Le strutture costituenti centro diurno sono composte dagli ambienti collettivi, generali e sanitari delle strutture R.A.F. da due/tre nuclei.

I centri diurni aperti alla popolazione, collegati ai presidi residenziali esistenti, per essere considerati presidi agibili devono almeno prevedere i servizi collettivi, generali e sanitari, nelle quantità indicate per R.A.F. composte da 1 nucleo abitativo da 20 pl. con inoltre:

- 1) locale bar/ristorante per servizio mensa collegato alla cucina di almeno 50 mq.;
 - 2) sala polivalente con superficie minima di 50 mq.;
 - 3) lavanderia e stireria con superficie minima di 30 mq.;
 - 4) cucina, dispensa e locali accessori, con superficie minima 40 mq.;
- aventi le caratteristiche tecniche specificate nelle presenti norme.

I centri diurni con limitata risposta residenziale devono rispettare i requisiti minimi strutturali previsti per le residenze assistenziali base, accorpando gli ambienti della "zona diurna" secondo le tipologie previste nei servizi collettivi, generali e sanitari descritti nelle presenti norme per le R.A.F.

Il dimensionamento degli ambienti "diurni" deve essere effettuato in base alle attività da svolgersi ed all'affluenza dell'utenza prevista.

Residenze Assistenziali Alberghiere

Tali strutture di tipo ricettivo assistenziale, devono rispettare i requisiti minimi strutturali di cui ai punti a) - c) - d) - e) del paragrafo precedente relativo alle residenze assistenziali base ed inoltre devono possedere i requisiti igienici minimi previsti dai

Regolamenti locali di igiene e sanità e dalla L.R. 14/7/88 n. 34. In ogni caso le camere da letto devono essere destinate preferibilmente ad una o due persone, fino ad un massimo di 4 ospiti ed ogni camera deve essere dotata, come standard preferenziale, di bagno autonomo; comunque la soluzione strutturale costituita da camere deve prevedere servizi igienici in un numero minimo di uno ogni 2 camere, in rapporto ad un numero massimo di 4 ospiti; deve essere previsto anche 1 locale soggiorno/pranzo di capienza min. 1,5 mq./ospite.

All'interno delle residenze una particolare attenzione va posta all'ottemperanza del rispetto e della riservatezza degli ospiti nei confronti delle utenze esterne.

Sono misure di auspicabile applicazione l'uso di tecnologie innovative, quali sistemi di allarme personale e pannelli telematici con comando a distanza, comunque il livello di servizi minimi richiesti per tali residenze risulta inquadrato nella Categoria II (tre stelle) della classificazione delle aziende alberghiere di cui all'allegato alla L.R. 16/6/81 n. 21 e sue modifiche ed integrazioni.

Le strutture in oggetto non rientrano nei presidi socio-assistenziali finanziabili a termini art. 3 L.R. 2/4/90 n. 22.

ALTRI SERVIZI SOCIALI DI COMUNITÀ

Comunità Familiare - Comunità Autogestita - Pensionato Giovanile - Centro di Vacanza - Centro d'incontro

Per i requisiti minimi strutturali di tali servizi occorre riferirsi, a seconda della tipologia considerata, alle normative vigenti del settore.

Tali strutture non rientrano nei presidi socio-assistenziali finanziabili a termini art. 3 L.R. 2/04/90 n.22.

QUADRO RIEPILOGATIVO FINALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

<i>Premessa</i>	L.R. 37/90, L.R. 18/84
<i>Requisiti igienici</i>	L.R. 34/88, D.M. 5/7/75
<i>Prevenzioni incendi/impianti</i>	L. 818/84, D.M. 16/2/82, L. 46/90
<i>Accessibilità alla struttura</i>	L. 118/71, D.P.R. 384/78, D.M. 236/89, L. 13/89
<i>Tipologie strutturali</i>	D.P.C.M. 22/12/89, D.P.R. 384/78, L. 13/89, D.M. 236/89, D.M. 5/7/75, L.R. 34/88, L.R. 21/81, L.R. 22/90

N.B. Le strutture, oltre all'eventuale autorizzazione regionale al funzionamento prevista dall'art. 27 della L.R. 37/90, devono, comunque, essere munite delle necessarie autorizzazioni e/o concessioni richieste dalla normativa vigente.

3. **REGIME TRANSITORIO**

PRESIDI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI DI ASSISTENZA SOCIALE ATTUALMENTE FUNZIONANTI

Requisiti minimi per ottenere o mantenere l'autorizzazione al funzionamento

Le prescrizioni in precedenza elencate riguardano le nuove costruzioni e debbono essere osservate in caso di ristrutturazione di edifici esistenti.

Le strutture già operanti per mantenere l'autorizzazione al funzionamento debbono comunque possedere i requisiti minimi sotto indicati o, in carenza, presentare, entro 120 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, un programma di adeguamento agli stessi.

1) Requisiti strutturali

a) condizioni di stabilità in situazioni normali od eccezionali in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;

b) requisiti igienici minimi previsti nei Regolamenti locali di igiene e sanità e dalla L.R. 14/7/88 n. 34; tenendo conto però che le camere da letto devono essere destinate ad una o due persone e comunque fino ad un massimo di 4 ospiti, con servizi igienici in numero minimo di uno ogni quattro ospiti;

c) condizioni di sicurezza di tutti gli impianti, anche di prevenzione incendi, secondo quanto previsto dalle presenti norme e dalle norme statali vigenti;

d) accessibilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote secondo quanto previsto dalla legge 9.1.89 n. 13 e D.M. 14/6/89 n. 236 per le strutture ricettive;

e) presenza all'interno della struttura dei seguenti locali minimi di servizio:

- 1 locale soggiorno/pranzo (1,5 mq. ospite);
- 1 locale ambulatorio per presidi superiori a 10 ospiti adulti od anziani;
- 1 locale spogliatoio del personale con relativo servizio igienico.

I locali suddetti dovranno avere superficie minima adeguata alle funzioni da svolgersi in rapporto all'utenza prevista.

2) Requisiti di organizzazione e personale

Le strutture di Assistenza Sociale per ottenere o mantenere l'autorizzazione al funzionamento, devono comunque rispettare gli standard gestionali previsti nell'apposito capitolo.

Qualora il personale attualmente addetto alle funzioni proprie dell'Educatore professionale e dell'Assistente domiciliare e dei servizi tutelari non

possessa i requisiti professionali richiesti, la struttura può, comunque, mantenere l'autorizzazione al funzionamento, a condizione che predisponga, entro 120 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, in collaborazione con l'U.S.S.L. territorialmente competente, un programma per la riqualificazione di detto personale.

PRESIDI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI DI ASSISTENZA SOCIALE IN FASE DI REALIZZAZIONE

I Presidi Socio-Assistenziali in costruzione alla data di entrata in vigore della presente normativa, o con eventuale contributo già assegnato a termini L.R. 22/90, debbono comunque possedere i requisiti strutturali richiesti dalla normativa vigente all'atto dell'approvazione del progetto o dell'assegnazione del contributo suddetto.

4. **REQUISITI PER IL CONVENZIONAMENTO**

Tutti i Presidi di Assistenza-Sociale per ottenere o mantenere il convenzionamento con gli enti pubblici devono possedere i requisiti strutturali, di organizzazione e di personale indicati nei capitoli 1 e 2 del presente allegato. Qualora non siano in possesso dei requisiti strutturali richiesti, devono presentare un programma di adeguamento agli stessi secondo i tempi e con le modalità che dovranno essere concordati di volta in volta con l'Ente pubblico interessato (U.S.S.L. - Comune), e verificati dall'Assessorato regionale competente.